

### 370<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 GENNAIO 1979

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente VALORI,  
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

#### INDICE

##### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Inversione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori per il periodo dal 17 al 24 gennaio 1979 . . . . . Pag. 16412

Calendario dei lavori per il periodo dal 29 gennaio al 9 febbraio 1979 . . . . . 16412

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 16411

Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente . . . . . 16411

Trasmissione dalla Camera dei deputati 16411

##### Seguito della discussione:

« Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;

« Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori;

« Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;

« Misure per la riforma dell'Università » (486), d'iniziativa del senatore Bernardini e di altri senatori;

« Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori;

« Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori;

« Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa del senatore Barbaro e di altri senatori;

« Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663);

« Riforma dell'ordinamento universitario » (686), d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori;

« Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735), d'iniziativa del senatore Barbi e di altri senatori;

« Riordinamento delle strutture universitarie » (810), d'iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori;

« Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;

« Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 16414 e *passim*  
 BERNARDINI (PCI) . . . . . 16418, 16437, 16440  
 BOMPIANI (DC) . . . . . 16423 e *passim*  
 BUZZI (DC) . . . . . 16417, 16433

CERVONE (DC), relatore . . . . . Pag. 16425 e *passim*  
 CIFARELLI (PRI) . . . . . 16416 e *passim*  
 MARAVALLE (PSI) . . . . . 16422, 16432, 16440  
 \* MASULLO (Sin. Ind.) . . . . . 16425, 16440  
 MITTERDORFER (Misto-SVP) . . . . . 16441  
 PEDINI, ministro della pubblica istruzione 16428  
 e *passim*  
 SPADOLINI (PRI) . . . . . 16419, 16430  
 TRIFOGLI (DC) . . . . . 16434  
 URBANI (PCI) . . . . . 16420, 16432, 16441  
 VENANZETTI (PRI) . . . . . 16437  
 ZITO (PSI) . . . . . 16424

#### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 16442

#### ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1979 . . . . . 16444

#### PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (17 gennaio - 28 febbraio 1979)

Integrazione . . . . . 16412

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

**Presidenza del vice presidente VALORI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**PITTELLA**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Annunzio di disegni di legge  
trasmessi dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1675-2481-1122. — Deputati MOSCHINI ed altri; ARMELLA ed altri; TREMAGLIA ed altri. — « Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero » (1546);

C. 409. — « Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1547).

**Annunzio di presentazione  
di disegni di legge**

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro della difesa:*

« Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario

dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica » (1548);

*dal Ministro del commercio con l'estero:*

« Modifiche alla legge 24 maggio 1977, numero 227, in materia di assicurazione dei crediti inerenti all'esportazione » (1549);

*dal Ministro della marina mercantile:*

« Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti o informazioni concernenti l'attività marittima » (1550).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge  
a Commissioni permanenti riunite in sede  
referente**

**PRESIDENTE.** Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alle Commissioni permanenti riunite 1ª* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 10ª* (Industria, commercio, turismo):

POLLIDORO ed altri. — « Nuova disciplina del sistema di controllo dei prezzi e degli interventi a difesa dei consumatori » (1518), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 9ª Commissione.

**Integrazione al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 17 gennaio al  
28 febbraio 1979**

**P R E S I D E N T E .** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — la seguente integrazione al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 17 gennaio al 28 febbraio 1979:

— Disegno di legge n. 1536. — Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*approvato dalla Camera dei deputati*).

Non facendosi osservazioni, la suddetta integrazione al programma si considera definitiva ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 29 gennaio al 9 febbraio 1979 e inversione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori per la settimana in corso**

**P R E S I D E N T E .** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 29 gennaio al 9 febbraio 1979:

Lunedì	29 gennaio	(pomeridiana)	} — Comunicazioni del Governo sul programma triennale 1979-1981
		(h. 18)	
Martedì	30	» (antimeridiana)	} — Seguito del disegno di legge n. 663 ed altri connessi, riguardanti la riforma dell'Università.
		(h. 10)	
»	»	» (pomeridiana)	
»	»	» (notturna)	
		(h. 21)	} — Eventuale seguito della discussione dei disegni di legge nn. 461, 659, 734 e 869. — Norme riguardanti i magistrati e il personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
		(se necessaria)	
Mercoledì	31	» (pomeridiana)	} —
		(h. 17)	
		(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	
Giovedì	1° febbraio	(antimeridiana)	} —
		(h. 10)	
»	»	» (pomeridiana)	
		(h. 17)	
Venerdì	2	» (antimeridiana)	} —
		(h. 10)	
»	»	» (pomeridiana)	
		(h. 17)	

				— Discussione sulle comunicazioni del Governo sul programma triennale 1979-1981.
Lunedì	5 febbraio	<i>(pomeridiana)</i>		
		(h. 17)		
Martedì	6	»	<i>(antimeridiana)</i>	— Disegno di legge n. 1526. — Conversione in legge del decreto-legge concernente la proroga dei termini per la tutela del patrimonio delle IPAB e della disciolta AAI ( <i>presentato al Senato - scade il 28 febbraio 1979</i> ).
	»	»	<i>(pomeridiana)</i>	
	»	»	(h. 17)	
Mercoledì	7	»	<i>(pomeridiana)</i>	— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge riguardante norme in materia di mobilità dei lavoratori ( <i>presentato alla Camera - scade il 13 febbraio 1979</i> ).
			(h. 17)	
				(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)
Giovedì	8	»	<i>(pomeridiana)</i>	— Eventuale seguito del disegno di legge n. 663 ed altri connessi, riguardanti la riforma dell'Università.
			(h. 17)	
				(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)
Venerdì	9	»	<i>(antimeridiana)</i>	— Discussione della relazione annuale della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ( <i>Doc. XLVIII, n. 2</i> ).
	»	»	<i>(pomeridiana)</i>	
	»	»	(h. 17)	— Disegno di legge n. 1536. — Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ).

La discussione della relazione annuale della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (*Doc. XLVIII, n. 2*) sarà iscritta all'ordine del giorno di mercoledì 7 febbraio 1979, alle ore 17.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha, infine, stabilito, all'unanimità, l'inversione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori relativamente alla seduta di domani 24 gennaio 1979, che figureranno pertanto all'ordine del giorno nella seguente successione:

- 1) Ratifiche di accordi internazionali e provvedimenti concernenti gli affari esteri;
- 2) Discussione dei disegni di legge numeri 461, 659, 734 e 869;
- 3) Seguito della discussione dei disegni di legge concernenti la riforma universitaria.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

- « **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;**
- « **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori;**
- « **Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;**
- « **Misure per la riforma dell'Università » (486), d'iniziativa del senatore Bernardini e di altri senatori;**
- « **Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori;**
- « **Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori;**
- « **Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;**

« **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa del senatore Barbaro e di altri senatori;**

« **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663);**

« **Riforma dell'ordinamento universitario » (686), d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori;**

« **Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735), d'iniziativa del senatore Barbi e di altri senatori;**

« **Riordinamento delle strutture universitarie » (810), d'iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori;**

« **Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;**

« **Istituzione presso la facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 », d'iniziativa del senatore Nencioni; « Istituzione, in via sperimentale presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria », d'iniziativa del senatore Signori; « Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera », d'iniziativa del senatore Carraro; « Misure per la riforma dell'Università », d'iniziativa del senatore Bernardini e di altri senatori; « Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità », d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori; « Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine », d'ini-

ziativa del senatore Andò e di altri senatori; « Riforma dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori; « Nuova disciplina delle strutture del personale universitario », d'iniziativa del senatore Barbaro e di altri senatori; « Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica »; « Riforma dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori; « Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale », d'iniziativa del senatore Barbi e di altri senatori; « Riordinamento delle strutture universitarie », di iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori; « Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica », d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza; « Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica », d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Onorevoli colleghi, mi si consenta di rivolgere un caldo appello all'Assemblea, e in specie a tutti i senatori particolarmente interessati al dibattito di questo così importante disegno di legge in esame, perchè la discussione possa svolgersi nella maniera più ordinata possibile, secondo le norme del nostro Regolamento. È evidente che una materia così complessa e difficile richiede un dibattito il più possibile approfondito; ma perchè esso sia anche sempre comprensibile e ordinato è necessario osservare con un certo scrupolo le norme del Regolamento, che prevedono, ad esempio, per l'esame degli articoli, un certo *iter* e non prevedono, viceversa, un tipo di esame quale quello che è stato, pur necessariamente, adottato questa mattina quando, iniziandosi la discussione, si è voluto favorire il massimo di possibilità di dibattito e anche di accordi tra i vari Gruppi, ciò che, però, ha procurato evidenti difficoltà per i singoli parlamentari, per gli uffici e per la stessa Presidenza, al fine di condurre in porto in maniera chiara ed ordinata la discussione.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

PITTELLA, segretario:

Art. 3.

(Università non statali)

L'ordinamento delle Università non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è determinato dai rispettivi statuti. Questi devono essere resi conformi ai principi informatori della presente legge entro il terzo anno accademico dalla sua entrata in vigore, al fine di consentire l'automatica conferma del diritto di rilasciare titoli aventi valore legale.

Gli statuti delle Università non statali disciplinano lo stato giuridico del personale secondo quanto la legge prevede per il personale docente e non docente delle Università statali. Essi prevedono ogni altra disposizione che ne assicuri il regolare funzionamento nell'interesse superiore degli studi.

Le Università non statali possono mantenere, come organo distinto dalla giunta di ateneo, il consiglio di amministrazione. Nel consiglio di ateneo e nella giunta le rappresentanze degli enti locali sono sostituite dalle rappresentanze degli enti promotori. Le deliberazioni del consiglio di ateneo comportanti oneri sono adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione.

Gli statuti delle Università non statali sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Con la stessa procedura essi sono modificati.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

PITTELLA, segretario:

Sostituire la rubrica con la seguente:

« (Università libere) »

*Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:*

« L'ordinamento delle Università libere che siano abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è determinato dai rispettivi statuti in conformità dei principi costituzionali della libertà della scienza e del relativo insegnamento.

Tali statuti, inoltre, debbono essere conformi ai principi fondamentali delle leggi dello Stato per quanto attiene all'ordine degli studi della istruzione superiore in esse previsto, e debbono garantire in ogni caso uno stato giuridico ed economico del personale non inferiore rispetto a quello previsto per il personale delle Università statali ».

3.2 CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI

*Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:*

« L'ordinamento delle Università libere, che siano abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è determinato dai rispettivi statuti secondo i principi costituzionali della libertà della scienza e del relativo insegnamento in conformità alle specifiche finalità di ciascuna di esse.

Tali statuti, inoltre, debbono essere conformi ai principi fondamentali delle leggi dello Stato per quanto attiene l'ordine degli studi della istruzione superiore e debbono garantire parità di stato giuridico e trattamento economico non inferiore rispetto a quanto previsto per il personale delle università statali ».

3.4 BOGGIO, D'AMICO, SCHIANO, MEZZAPESA, SMURRA, INNOCENTI, BUZZI, FAEDO, BOMPIANI, BORGHI, TRIFOGLI

*Al terzo comma sostituire il primo periodo con il seguente:*

« Le Università libere possono comunque mantenere il consiglio di amministrazione ».

3.3 CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI

C I F A R E L L I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I. Onorevole Presidente, farò tesoro delle sue raccomandazioni.

L'articolo 3 ha una notevole importanza; noi ne siamo consapevoli e vogliamo con i nostri emendamenti far sì che, in relazione a questa parte della legge, si affermi molto chiaramente il principio di rispecchiare tutti i vari settori della cultura e della società italiana.

È da questo punto di vista che innanzitutto desidero sottolineare l'importanza dell'emendamento 3.1, il quale riguarda la rubrica. Noi proponiamo che sia mutata l'intitolazione della Commissione (« Università non statali ») con una intitolazione che ci pare più significativa: « (Università libere) ». È chiaro che non si vuole contrapporre queste università libere alle altre, quasi che queste libere non fossero; volgendo lo sguardo ai settori di questa Assemblea so che molti colleghi, per le regioni alle quali appartengono, sentendo « università libere » si riferiscono a denominazioni di università gloriose: a quelle università noi pensiamo, non nel senso di riportarle ad una situazione giuridica che è cambiata, ma solo per sottolineare che vi è questa tradizione e che il problema delle università non statali in Italia non riguarda soltanto l'università cattolica del Sacro Cuore, con tutto ciò che di importante essa è stata, ma riguarda in genere tante istituzioni universitarie tradizionali.

Il pluralismo non è un pluralismo soltanto di università non statali in termini generici, ma può essere un pluralismo laico, un pluralismo cattolico, un pluralismo che affonda le radici nella tradizione, un pluralismo che va ad attuarsi in nuove formazioni. Ecco la ragione per cui proponiamo la dizione: « (Università libere) ».

Onorevole Presidente, l'altro emendamento, il 3.2, riguarda la sostituzione del primo e del secondo comma del testo della Commissione con i testi che sono sotto gli occhi dei colleghi e che per brevità non ripeto.

In questa nostra riscrittura abbiamo inteso fissare il collegamento ai principi costituzionali della libertà della scienza e del relativo insegnamento; abbiamo inteso ribadire che gli statuti di queste università debbono es-



sere conformi ai principi fondamentali delle leggi dello Stato per quanto attiene agli studi, alla garanzia dello stato giuridico ed economico del personale che non deve essere inferiore a quello previsto nelle università statali.

Non abbiamo ripreso invece — e soprattutto in questo senso vi è differenziazione — per quanto riguarda la revisione degli statuti esistenti, la ipotesi di conferma automatica o meno. Questa è una parte che in ogni caso viene dopo e che possiamo qualificare transitoria e regolamentare, che non attiene a questa fase della legge in cui vogliamo dare della università e delle sue istituzioni la presentazione eponima, significativa, chiara e ricca di conseguenze etico-politiche.

Onorevole Presidente, l'ultimo emendamento, il 3.3, che pure illustro, giusto il suo invito, riguarda una conseguenza che poi è una particolarità delle università che la Commissione chiama non statali e che noi proponiamo di chiamare libere. Infatti in esse vi è il consiglio di amministrazione e noi proponiamo che questo debba rimanere, proprio perchè è caratteristico di queste istituzioni e non vediamo perchè debba essere soppresso; il che significa che nel consiglio di ateneo e nella giunta le rappresentanze degli enti locali sono sostituite dalle rappresentanze degli enti promotori. Noi facciamo questa previsione esplicita in base alla quale il consiglio di amministrazione di queste università deve essere inserito nell'articolo 3.

B U Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I. Con l'emendamento 3.4 abbiamo inteso rendere esplicite delle affermazioni che ci sembrano già contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 3 come proposto dalla Commissione, riferendoci con ciò alla situazione esistente e al fatto che nel nostro paese esistono università libere alle quali tutti riconosciamo una alta funzione culturale, scientifica e forma-

tiva e la cui storia illustra la cultura italiana e la storia stessa delle nostre università. Ci sembra importante, nel momento in cui la legge di riforma introduce delle modifiche così vaste nell'ordinamento dell'università, stabilire le modalità che le università libere debbono seguire per adeguarsi agli ordinamenti introdotti con la legge di riforma. Quindi l'obiettivo dell'articolo è relativamente limitato. Il criterio a cui ci ispiriamo resta un criterio di conformità su cui si basa anche attualmente il riconoscimento del valore legale dei titoli di studio rilasciati da queste università.

Nello stabilire la normativa abbiamo ritenuto che lo strumento giuridico idoneo per realizzare tale conformità sia lo statuto in quanto espressione dell'autonomia di ciascuna università e quindi anche espressione dell'autonomia delle università libere. Naturalmente lo statuto delle università libere ha due riferimenti che ne qualificano i contenuti: il primo riferimento non può che essere quello della libertà della scienza e del suo insegnamento che è la giustificazione stessa dell'iniziativa che dà vita all'università, oltre ad essere un principio che deve regolare la vita e l'ordinamento interno; al tempo stesso ogni università libera ha una sua identità ideale e culturale, ha una sua specificità per i fini che si propone (fini ideali, sociali, culturali, scientifici), ha dei caratteri peculiari espressi nell'ordinamento didattico e disciplinare, nell'ordinamento della ricerca e della stessa gestione amministrativa. Perciò ci pare giusto affermare che lo statuto si ispiri al principio costituzionale della libertà della scienza e del suo insegnamento e allo stesso tempo che lo statuto sia coerente con le finalità proprie dell'università libera a cui si riferisce, a riconoscimento delle motivazioni che ne hanno ispirato l'istituzione e del principio di libertà istituzionale a cui si riferisce ogni iniziativa scolastica autonoma.

Tuttavia lo statuto non può limitarsi, ovviamente, alla conformità ai principi costituzionali e neppure alla sola coerenza con le finalità proprie della singola università pur essendo, questi, riferimenti essenziali: si richiede la conformità ai principi ispiratori della legislazione vigente in materia di

ordinamento degli studi superiori e quindi in modo specifico anche alle leggi che sono attualmente oggetto del nostro esame. È questo un punto importante sul quale peraltro già si è trovata una felice convergenza nella Commissione istruzione: l'essere cioè tale conformità riferita ai « principi fondamentali » di tali leggi, evidentemente per salvaguardare quell'ambito di autonomia che deve permettere, appunto, a ciascuna università libera quel tanto di diversità che realizza, anche per questa via, il pluralismo culturale ed istituzionale nell'ordinamento universitario del nostro paese. Ecco, quindi, giustificato il perchè si parla di conformità « ai principi fondamentali » delle leggi dello Stato.

Vi è ancora una materia che di per sè non è indicata come materia propria dello statuto, ma che tuttavia deve essere oggetto di una normativa, laddove si vuole stabilire criteri e modalità per dare, sulla base della conformità degli ordinamenti, un riconoscimento alle università libere che permetta ad esse di rilasciare titoli aventi valore legale. Ciò è quanto s'intende affermare a proposito dello stato giuridico e del trattamento economico del personale.

Con questo che cosa s'intende dire? S'intende affermare un obbligo per l'università libera nel senso che se essa intende assolvere una funzione pubblica ed intende ottenere, come di fatto queste università hanno, un riconoscimento legale, essa non può realizzare tali obiettivi senza garantire al personale, docente e non docente, uno stato giuridico che sia pari allo stato giuridico del personale delle università statali ed un trattamento economico non inferiore.

Questa norma ci pare che abbia una sua giustificazione proprio nel fatto che le suddette università nel momento in cui chiedono conformità ed ottengono questo riconoscimento legale debbono anche garantire determinate condizioni; condizioni che riguardano l'ordinamento generale delle università e condizioni che riguardano il personale, cioè gli operatori delle università. Pertanto è un carico per l'università quello che s'intende affermare!

A noi sembra che il testo così come è stato presentato esiga una integrazione che è sfuggita agli estensori dell'emendamento — anch'io sono fra questi e di ciò mi scuso — forse perchè si pensava che l'integrazione potesse venire per altra via e cioè il termine entro il quale gli statuti debbono essere adeguati. È una integrazione che noi riteniamo possa essere fatta dall'Assemblea ed i presentatori dell'emendamento si dichiarano disponibili ad accogliere un nuovo testo che recuperi la normativa già contenuta in quello votato dalla Commissione pubblica istruzione.

B E R N A R D I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E R N A R D I N I. Signor Presidente, vorrei limitarmi ad illustrare la nostra posizione ed a fare una richiesta al collega Cifarelli per quanto riguarda l'emendamento 3. 1, mentre sugli altri emendamenti interverrà il collega Urbani.

Vorrei pregare vivamente il collega Cifarelli di ritirare il suo emendamento che, tra l'altro, è in netto contrasto con quanto egli stesso ha affermato, se sostiene — e questo ha detto il senatore Cifarelli — che il pluralismo è garantito da una sorta di contrasto tra le università statali e le università che viceversa potrebbero praticare linee di pensiero e di condotta diverse. Il pluralismo noi lo intendiamo proprio all'interno dell'università statale; semmai avremmo dei dubbi a chiamare libere le università che si rifanno a principi confessionali oppure a finanziamenti che certamenti liberatori non si possono considerare.

A me sembra molto strano che si confonda la parola non statale con l'aggettivo libero, che è una qualità essenziale delle università statali in primo luogo; questo per molte altre cose: io sono un dipendente statale e perciò libero; cioè, non sono soggetto a nessuna particolare confessione nè ad alcun particolare interesse privato. Inviterei quindi il senatore Cifarelli a ritirare questo emendamento che ormai è anacronistico

ed in contrasto con tutto quanto in questa legge si sostiene a proposito di libertà nelle università statali.

S P A D O L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Signor Presidente, voglio esprimere la mia piena adesione allo emendamento 3.2 del collega Cifarelli che investe una questione di fondo relativa alla necessità di garantire in questo quadro di riforma universitaria le esigenze di un autentico pluralismo.

L'articolo 3 è stato oggetto di una seduta tormentata della Commissione ed i colleghi ricorderanno che arrivammo al testo attuale con qualche incertezza per le formulazioni raggiunte dopo dibattiti abbastanza aspri. Prescindo dalla questione terminologica sulla quale pronuncerò la mia opinione al termine dell'intervento, quella sollevata dal collega Bernardini e che si può benissimo risolvere sia mantenendo il testo di riferimento del collega Cervone, sia adattando la formula proposta dal collega Cifarelli. Io guardo alla sostanza delle università non statali o libere; forse può essere meglio continuare a chiamarle non statali senza rinnegare quel significato che hanno di libero, nel senso che non sono inserite nell'ordinamento pubblico.

È certo che la questione sollevata dal collega Bernardini è una questione non secondaria: potrebbe indurre anche a mantenere il vecchio testo, perchè tutte le università sono libere e c'è il rischio, chiamando libere solo le università private o legate a movimenti culturali o religiosi, di affermare che le altre non siano altrettanto libere.

Quello che conta è salvaguardare la libertà degli atenei non statali, degli atenei cioè che possono vivere di vita propria, con mezzi propri e alimentare i propri confronti con le università pubbliche. Su questo mi sono sempre, da molti anni, battuto; il mondo laico su questo punto è stato diviso nel corso del trentennio; c'è stata una tesi di integrale statalismo accademico che uomini insigni della tradizione laica, come Luigi Einaudi — per citarne solo uno — non hanno mai

condiviso, fautori proprio dell'esistenza, accanto ad università statali con tutte le tradizioni del nostro statalismo accademico, di università libere, di università non statali, capaci di attingere, dal consenso dei credenti o dall'uso di particolari strumenti o di particolari discipline, l'impegno a confrontarsi con l'ordinamento scolastico pubblico.

L'emendamento 3.2 sotto questo profilo riflette, a mio giudizio, molto meglio del testo della Commissione tale istanza che ormai trascende la vecchia *querelle* fortunatamente superata fra cattolici e laici e investe interessi fondamentali che sono comuni al mondo cattolico come al mondo laico, nella misura in cui si richiama ai principi costituzionali della libertà della scienza e del relativo insegnamento; sono lieto di constatare che analoga, anzi identica espressione risuona anche nell'emendamento dei colleghi della Democrazia cristiana.

È chiaro che questi statuti devono essere resi conformi (e già questo fu un punto raggiunto in piena armonia con i colleghi della Commissione comunisti e socialisti, che in primo tempo avevano sollevato qualche dubbio) ai principi fondamentali informatori e non alle leggi in quanto tali; in caso contrario, se la casistica, la precettistica delle leggi dello Stato si applicasse alle università non statali in modo puntiglioso, la libertà delle università non statali finirebbe per essere svuotata o vanificata. Quindi ci fu già la conquista, che il collega Buzzi ricordava, dei principi informatori nel testo di riferimento del collega Cervone, che qui è stata addirittura, a mio giudizio, migliorata con la formula dei principi costituzionali da un lato e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato per quanto attiene all'ordine degli studi. Ed è giusto mettere « delle leggi dello Stato » perchè la riforma che ci accingiamo a varare e che chiude un così lungo travaglio non esclude che ci siano norme relative all'ordinamento degli atenei liberi che possono essere anche in altri testi legislativi. È quindi giusto parlare di leggi dello Stato partendo dalla riforma come primo e fondamentale, ma non come unico testo.

Ed ora farò alcune proposte di fusione tra l'emendamento Cifarelli e quello dei col-

leggi Boggio ed altri. È giusto spezzare il periodo che è contenuto sia nell'emendamento repubblicano, sia in quello democristiano stabilendo che gli statuti debbono essere resi conformi ai principi fondamentali delle leggi dello Stato. Si può rimettere il termine chiesto dal collega Buzzi di tre anni, che era già ipotizzato dal collega Cervone, ma quello che conta è che dopo si deve spezzare il periodo, cioè bisogna dire: le università non statali — se prevarrà la tesi di ritornare al testo Cervone sulla denominazione, e ho già dichiarato che non mi oppongo — debbono garantire in ogni caso parità di stato giuridico. E qui farei mia la tesi dei colleghi della Democrazia cristiana, cioè, rispetto al testo del collega Cifarelli e dei colleghi repubblicani, mi pare che l'esigenza ispiratrice sia ancora più compiutamente realizzata nella differenziazione fra la parità di stato giuridico e la non inferiorità del trattamento economico rispetto a quanto previsto per il personale delle università statali. Infatti lo stato giuridico non inferiore può suscitare qualche perplessità, mentre quello che conta è che il professore insegnante nell'università non statale abbia diritto a uno stato giuridico analogo a quello dei professori delle università statali e a un trattamento economico non inferiore: cioè l'università non statale, chiaramente con i propri mezzi, può pagare anche di più un professore. Se un'università come quella di scienze sociali di Roma vuole chiamare un Modigliani può chiamarlo con un prezzo molto più alto — questa è proprio la ragione della competizione fra atenei pubblici e privati — ma se si tratta di un professore italiano deve uniformarsi, come è del resto nella prassi vigente, onorevole Ministro, alle norme sullo stato giuridico. La formulazione dei due emendamenti è corretta, nel senso che non impone, come già nel testo del decreto Pedini, l'attuazione integrale di tutte le figure dello stato giuridico alle università non statali. Può sussistere benissimo il caso di un'università non statale che non voglia realizzare un certo livello di ricercatori o di aggiunti e che voglia utilizzare solo gli ordinari o gli associati. Tante volte in effetti le

università non statali — che sono purtroppo troppo poche in Italia rispetto alle esigenze di un vero e articolato pluralismo universitario — si avvalgono di alcune figure e non di altre, ma ogni volta che si avvalgono di quelle figure è giusto che esse obbediscano ai criteri dello stato giuridico e alle regole del trattamento economico di base.

Non vedrei preoccupazione per il fatto che questo possa creare privilegi a vantaggio delle università non statali, per il fatto che la norma riguarda clausole di non inferiorità, cioè impone a tali università di pagare i professori o gli assistenti — o come si chiameranno domani — almeno quanto paga l'università statale.

In questo senso ritengo che questo miglioramento, del tutto conforme al travaglio della Commissione in materia, rappresenti un ulteriore passo avanti per realizzare quell'università più libera, più aperta, più ricordata anche col mondo produttivo e col mondo delle idee che resta obiettivo di questa riforma raggiungere.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Spadolini, prima di andare avanti nell'esame degli emendamenti, la vorrei invitare fin da adesso sia a scegliere il testo base dell'emendamento, onde individuare a quale presentatore dell'emendamento stesso dovranno successivamente essere proposte eventuali modifiche, sia a formularlo in termini espliciti, anche per facilitare poi al relatore e al Governo il compito di esprimere il parere all'Assemblea.

**U R B A N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**U R B A N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la questione sulla quale ci accingiamo a deliberare sia delicata e meriti quindi la dovuta attenzione e anche una posizione il più possibile chiara dei diversi Gruppi. Noi abbiamo l'articolo 3 del testo della Commissione sulle università non statali che definisce alcuni principi, ed abbiamo due emendamenti, uno repubblicano e uno del Gruppo democratico cristiano, che inno-

vano in parte questo testo. Dichiariamo che preferiamo il testo della Commissione; tuttavia valutiamo attentamente anche le proposte che sono state presentate. C'è un punto che ci sembra di grande rilevanza, che forse è meglio espresso nel testo del senatore Cifarelli e del senatore Boggio, laddove la conformità tra gli statuti delle università non statali e le leggi dello Stato è più articolata e flessibile nel testo dei due emendamenti rispetto al testo della Commissione. In sostanza dire che gli statuti devono essere conformi ai principi costituzionali della libertà della scienza e dell'insegnamento e devono essere conformi ai principi fondamentali delle leggi dello Stato ci pare corretto sia sotto il profilo costituzionale, sia sotto il profilo politico, nel senso che dobbiamo riconoscere in una società pluralistica che una università non statale abbia la libertà di organizzarsi anche dal punto di vista didattico e della ricerca anche in modi difformi rispetto alla università statale, salvo il principio che il titolo di studio che qualifica ed abilita chi lo riceve sia per livello scientifico e professionale tale da garantire la sua validità nel paese di fronte a tutti.

A questo punto tuttavia, rifacendomi ad un cenno fatto dal collega Buzzi, potremmo inserire al punto opportuno la norma secondo cui, entro il terzo anno accademico dall'entrata in vigore della legge, ci deve essere l'adeguamento degli statuti, al fine di consentire l'automatica conferma del diritto di rilasciare titoli aventi valore legale. In questo modo non escludiamo neppure la possibilità che al di fuori di questa conformità ci possa essere la dichiarazione di valore legale dei titoli; ma in questo caso la conferma non sarà automatica ed avrà bisogno di una specifica valutazione da parte del CNU e del Governo, cioè dello Stato italiano.

Ma, a questo punto devo rivolgermi in modo particolare al Gruppo democratico cristiano ed anche ai colleghi di altri Gruppi di parte laica particolarmente sensibili ai problemi delle prerogative statali, specie in questo momento in cui si sta discutendo la grossa questione della revisione del Concordato, perchè come il nostro Gruppo si è fatto carico delle preoccupazioni e delle posizioni

ideali degli altri, anche loro si facciano carico delle nostre.

Ora, nel secondo comma dell'emendamento 3.2 del senatore Cifarelli, come anche nel secondo comma dell'emendamento 3.4 del senatore Boggio si parla della conformità dello stato giuridico dei professori che insegnano nelle università non statali con lo stato giuridico dei professori che insegnano nelle università statali. Questo ci trova d'accordo, tanto più che si tratta di professori che diventano tali per un concorso statale e insegnano nelle università statali o nelle università non statali in forza di una loro libera scelta e di una libera scelta dell'università non statale da cui sono chiamati. Dove c'è dissenso, onorevoli colleghi, e dove vi invitiamo a tener conto della posizione del nostro Gruppo — che è un Gruppo che ha partecipato all'elaborazione di questa legge nello spirito della maggioranza — è là dove si parla della garanzia di un « trattamento economico non inferiore ». Riteniamo che questo punto, che nel testo della Commissione non era stato inserito per opportunità e per prudenza, non dovrebbe essere neppure inserito nell'emendamento; e quindi vi invitiamo a ritirarlo. Subordinatamente però — ecco il punto della questione — saremmo anche del parere di lasciare questa formula comprendendo che potrebbe essere anche cautelativa degli stessi docenti, a patto però che in modo esplicito si dica che questo adeguamento del livello minimo di trattamento economico avvenga — diciamolo in modo esplicito — con i mezzi dell'università non statale.

Dovete capire la nostra preoccupazione. Al di là della lettera e al di là di questioni giuridiche sottili, qui c'è una questione politica: una legge dello Stato impone alle università non statali un livello minimo nel trattamento dei docenti e in un momento in cui si prospetta un grande allargamento del personale docente, in un momento in cui con ogni probabilità noi andremo a modificare le diverse figure di docente e quindi avremo una situazione di fatto per cui anche nelle università non statali può porsi in concreto la questione di un adeguamento alle figure

e ai livelli retributivi del personale docente delle università statali.

Per dirla nel modo più chiaro, noi in questo momento come Parlamento non possiamo fare nessun atto — questo vi chiediamo — che in qualche modo inserisca, in una maniera che sarebbe surrettizia, la soluzione del grave problema del « senza oneri per lo Stato ». Quindi se inseriamo la formula da noi proposta, che ci pare del tutto ragionevole perchè non modifica nulla, non innova nulla, nel futuro potremo riaffrontare il grosso problema del finanziamento eventuale delle scuole non statali. Ci dichiaramo disponibili fin d'ora — per esempio — a discutere insieme il problema di una legge sulla parità. Ma non è possibile che in questo momento si rischi di aprire, senza parere, un varco. E diciamo questo anche ai laici i quali debbono essere certo preoccupati delle università non statali laiche, ma anche dei delicati problemi delle università non statali che laiche non sono, che hanno diritto di portare avanti una loro visione del mondo, di limitare anche certe libertà che sono piene solo nelle università dello Stato e in quelle pubbliche; ma per quelle non si può richiedere di aprire in qualche modo un varco al principio finora pacifico nella prassi del « senza oneri ». Finchè consensualmente — perchè si tratta di grossa questione costituente — tale questione non sarà modificata, dobbiamo mantenere ferma questa posizione che è di principio e di fatto e che tocca molte delicate questioni. Pertanto vi proponiamo due soluzioni. L'una è di non parlare della questione; le cose si risolveranno da sè; non mi risulta che ci sia nessuna università non statale che paga i propri docenti meno delle università statali. Se invece volete insistere, vi dobbiamo chiedere che sia specificato che questo possa avvenire « senza oneri per lo Stato ». Solo così si potrà respingere chiaramente il principio che è andato avanti nella pubblicistica e anche in Commissione secondo cui, poichè una legge dello Stato aumenta gli stipendi per tutti i professori, lo Stato sarebbe moralmente tenuto a farsi carico del peso finanziario che norme di questo genere possono esercitare sui bilanci delle università non statali.

S P A D O L I N I . Ma nessuno vuole finanziare una università non statale; il suo è un processo alle intenzioni. Crede forse che voglia finanziare la Cattolica?

U R B A N I . Allora si tratta di trovare una forma che venga incontro ad una preoccupazione che non credo sia solo nostra.

S P A D O L I N I . Lei legge cose che non ci sono in questo nostro testo! Mi deve spiegare dove sta scritto!

U R B A N I . Presidente Spadolini, noi abbiamo, credo chiaramente, precisato che la preoccupazione è che si apra un varco. D'altra parte ci sono state molte affermazioni che dimostrano che questa possibilità c'è. Credo che si possa trovare, o con la nostra soluzione o con un'altra, una formula che venga incontro a questa nostra preoccupazione che è anche di larga parte del mondo intellettuale e laico del nostro paese.

M A R A V A L L E Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E . Onorevole Presidente, in merito all'emendamento 3.1 del senatore Cifarelli e di altri senatori, già altri prima di me hanno sufficientemente chiarito come sia più opportuno mantenere il testo — lo stesso presidente della Commissione credo abbia accettato questo suggerimento, se non ho male interpretato le sue parole — così come è licenziato dalla Commissione, cioè l'ordinamento delle università « non statali ». Il termine « libere » in contrapposizione alle « università statali » suonerebbe invero molto ma molto male, facendo apparire l'università statale un'università di tipo coercitivo, privativo della libertà, mentre l'università non statale apparirebbe quale tempio della libertà.

Altro problema, per il 3.2, riguarda la parte concernente lo stato giuridico ed economico. Noi non abbiamo assolutamente nulla da dire sul principio che ci debba essere una equiparazione, una conformità, una analogia, tra i livelli retributivi del per-

sonale docente delle università statali e non statali; ci è sembrato quindi chiarificatore l'intervento del presidente della Commissione quando ha affermato che le università non statali debbono, tra le altre cose, mantenersi con mezzi propri; è quindi evidente che, se vale il principio generale, anche per quanto riguarda il personale docente tali mezzi debbono essere reperiti all'interno della università. Ed anche un secondo intervento fatto dallo stesso presidente della Commissione tende a riaffermare tale principio, cioè che non ci debbano essere interventi dello Stato. Certo è che si potrebbe studiare una formula aggiuntiva per potere meglio chiarire questo punto.

Le osservazioni all'emendamento 3.4, dei senatori Boggio ed altri, illustrato dal collega Buzzi, si ricollegano in parte a quanto ho già detto per il 3.1 e il 3.2 riguardanti le università libere e la parità di stato giuridico e di trattamento economico.

Accetteremmo di buon grado l'emendamento 3.3 dei senatori Cifarelli, Pinto e Veianzetti qualora anche qui si sostituisse la espressione: « le università libere possono comunque mantenere il consiglio di amministrazione » con l'altra: « le università non statali possono comunque » eccetera.

BOMPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione per l'interpretazione del termine « libere » che è stato usato già più volte in quest'Aula in maniera non mi sembra convincente.

Qui nessuno di noi intende nemmeno supporre che non esista la libertà di ricerca o di insegnamento nelle università statali: nessuno di noi ha voluto usare il concetto di università libera in questa contrapposizione.

Certamente, ci sono riferimenti storici che ci convincono a mantenere la continuità, anche in questa legge, di questo termine, che già è stato introdotto da parecchi decenni nell'ambito dell'ordinamento universitario italiano.

Ma c'è anche un altro aspetto che credo sia estremamente importante e da non dimenticare: quando la Costituzione parla di libertà della ricerca e dell'insegnamento, non può fare riferimento solo ad un diritto astratto rilasciato al singolo docente od al singolo ricercatore, ma — in conformità con tutti gli interpreti da trenta anni a questa parte — la Costituzione si riferisce anche al diritto di enti, gruppi culturali, sociali eccetera di attivare « scuole » che stiano differenziate nell'esercizio della ricerca e dell'insegnamento. Infatti la libertà pura e semplice di insegnamento o di ricerca, come facoltà teorica della persona umana, avrebbe poco significato, poco contenuto applicativo, di tipo sociale ed organizzativo, se non si manifestasse in « scuole » le quali abbiano la possibilità di portare avanti finalità culturali che si aggiungono alle attività destinate a trasmettere informazioni. E se trasmettono insegnamento e realizzano istruzione, le scuole ed i docenti che in esse operano lo fanno in determinati ambiti culturali ai quali si conformano.

Detto questo, l'espressione « università libere » significa valorizzare la libertà di iniziativa culturale, cioè la libertà di attivare scuole che abbiano una loro fisionomia. Questo significa « università libere »: significa cioè ampliare quello spazio di iniziativa che è costituzionale ed al quale nessuno di noi dovrebbe rinunciare.

Ciò premesso, vorrei fare una proposta. Se esistono così gravi difficoltà a ripristinare questa espressione ed introdurla nel testo di una legge così importante (legge che deve pur nascere: io sono il primo ad essere convinto che questa legge debba essere fatta, per tanti motivi) si potrebbe forse trovare una formulazione subordinata che, pur sottintendendo questa libertà di iniziativa che è riconosciuta a gruppi ed a forze culturali nell'attivare una università, non la esprimesse in una maniera così esplicita.

Si potrebbe, per esempio, parlare di « università non statali, quali componenti del pluralismo universitario ». Ma va fissato il concetto che esiste, oggi, un pluralismo universitario, che come tale ha le sue ragioni di essere e deve mantenersi in vita, perchè è conforme al dettato costituzionale.

**PRESIDENTE.** Scusi, senatore Bompiani: ella, nella dizione che propone, si riferisce ad una modifica della rubrica?

**BOMPIANI.** Il titolo della rubrica certo non può essere modificato in una maniera così ampia e potrebbe rimanere: « Università non statali »; però nel contesto dell'articolo, nella formulazione che adotteremo (e che mi auguro sia quella proposta con l'emendamento 3.4 dei colleghi Boggio ed altri) l'espressione « università libere » potrebbe essere sostituita dall'altra: « università non statali quali componenti del pluralismo universitario ». Direi che è una prova di buona volontà che noi offriamo per poter superare questo scoglio, ed è in questo senso che avanzo formale proposta di sub-emendamento all'emendamento 3.4.

**ZITO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZITO.** Devo dire che io trovo un po' singolare che si discuta tanto, come abbiamo tanto discusso sia in Commissione che in Aula, a proposito della libertà della ricerca, o di ricerca, per poi concludere che è necessario chiamare le università non statali università libere. E non ripeto le argomentazioni che sono state addotte da altri colleghi per chiedere che venga mantenuta la dizione originaria.

Non condivido — se le ho capite bene — alcune delle cose dette dal collega Bernardini a proposito di pluralismo dentro le università statali e fuori. Io sono dell'opinione che l'esistenza di università non statali, private, libere, comunque vengano chiamate, che si collocano al di fuori del sistema delle università statali, sia un fatto non meramente tollerato, sia un fatto positivo, molto positivo per il nostro paese. Quindi questo tipo di pluralismo ci trova perfettamente consenzienti, anche se, ripeto, non c'è nessuna ragione di chiamare queste università « libere », soprattutto (e in ciò noto una contraddizione) quando si propone un emendamento come quello proposto dai colleghi Bog-

gio, D'Amico e altri, secondo il quale l'ordinamento delle università libere è determinato dai rispettivi statuti secondo i principi costituzionali eccetera « in conformità alle specifiche finalità di ciascuna di esse ». Qui ha ragione Bernardini: caso mai queste università saranno meno libere delle università statali. Anche a me non piace — ma è un fatto semplicemente linguistico, estetico — dire « non statali »; le potremmo chiamare « private », ma private in realtà spesso esse non sono. Ecco, penso veramente che « non statali » sia a questo punto la soluzione migliore.

A proposito dell'emendamento 3.4 devo dire che anche qui non condivido alcune delle preoccupazioni espresse dal collega Urbani in ordine alla parità del trattamento economico tra i docenti nelle università statali e non statali, anche se sono d'accordo sul fatto che ci debba essere questa parità di trattamento. Mi pare però di dover dissentire da quanto è stato affermato, o comunque da quanto risulta implicito dall'emendamento, cioè che questo trattamento debba essere non inferiore, dando per scontato che possa essere superiore. A mio giudizio deve essere uguale. Non può essere inferiore perchè è necessario tutelare i docenti delle università statali; a mio sommesso giudizio non può essere superiore perchè si introdurrebbe un elemento di distorsione nel mercato, diciamo così, dei docenti ed anche perchè — e qui riprendo una delle cose dette da Urbani — su questa questione del finanziamento alle università non statali dobbiamo ritornare. Ma credo che un emendamento di questo tipo renda più difficile ritornare sul discorso.

A proposito sempre dell'emendamento 3.4, sono d'accordo sul fatto che la dizione « conformi ai principi fondamentali delle leggi dello Stato » è forse una dizione più felice di quella che abbiamo elaborato in Commissione; tuttavia mi pare che non si debba dimenticare di introdurre il meccanismo della sanzione che avevamo previsto allorchè si diceva nell'articolo 3 che l'adeguamento deve avvenire entro tre anni. Noi non avevamo previsto soltanto una norma programmatica, ma avevamo previ-



sto anche una possibilità di sanzione nel caso di mancato adeguamento degli statuti delle università non statali ai principi fondamentali, e io ritengo che questo elemento di sanzione previsto nel testo della Commissione debba essere mantenuto.

M A S U L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* M A S U L L O . Signor Presidente, di fronte agli emendamenti 3.2 e 3.4 che sono sostanzialmente portatori del medesimo orientamento ci sembra che la cosa più opportuna da fare, anche nello spirito dell'unità e della rapidità del nostro dibattito, sia quella di rimanere al testo della Commissione. Infatti se facciamo un'analisi di questi due emendamenti ci accorgiamo che la correzione fondamentale sta semplicemente nell'aver sostituito il concetto che questi statuti delle università non statali — e questa credo che sia una questione puramente nominale che andrebbe messa tra parentesi e cioè lasciando il « non statali » così come è detto nel testo della bozza Cervone — debbono essere resi conformi ai principi informativi della presente legge. Questo è il punto che viene radicalmente toccato dai due emendamenti 3.2 e 3.4.

Ora mi sembra che sostituire questa espressione: « Questi » — statuti — « devono essere resi conformi ai principi informativi della presente legge... » con le altre due espressioni: « Tali statuti, inoltre, debbono essere conformi ai principi fondamentali delle leggi dello Stato per quanto attiene all'ordine degli studi... » oppure: « ... debbono essere resi conformi ai principi costituzionali della libertà della scienza e del relativo insegnamento... e debbono essere conformi ai principi fondamentali delle leggi dello Stato per quanto attiene l'ordine degli studi... » nel secondo emendamento proposto, significhi in un certo senso sfumare ed attenuare l'incisività del dettato dell'articolo 3 della bozza Cervone perchè ci si richiama alla conformità al dettato costituzionale. Ebbene credo che questo sia pleonastico: nulla può esservi in

qualsiasi comportamento, privato o pubblico, regolato da una legge dello Stato che non sia conforme ai principi costituzionali. E questo è il primo punto. In secondo luogo si sfuma il dettato dell'articolo 3 dicendo che questi statuti debbono essere conformi ai principi fondamentali delle leggi dello Stato per quanto attiene l'ordine degli studi dell'istruzione superiore. Anche questa è una espressione molto macchinosa, sostanzialmente fuorviante da quello che è il preciso proposito dell'articolo 3. L'articolo 3 stabilisce che gli ordinamenti delle università non statali, le quali hanno il riconoscimento dello Stato al fine di poter rilasciare un titolo di studio di valore eguale a quello rilasciato dalle università statali, siano determinati da statuti che si conformino a quello spirito della nuova vita delle università che è espresso nello stesso articolo 3 della bozza Cervone, scaturito dal lavoro comune di tutti i partiti democratici, che è in fondo la bozza della Commissione. Questo mi sembra il punto fondamentale.

Io domando: il concetto del dipartimento, il concetto della nuova struttura degli organi di governo, quale tipo di trattamento potrà avere nella nuova dizione proposta dai due emendamenti? Probabilmente mi si dirà che è lo stesso, perchè il più comprende il meno ma spesso il più è un modo per allontanare l'attenzione dal meno.

Per questa ragione preferiamo il testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola al relatore, vorrei far osservare, di fronte alle varie proposte di modifica annunciate, che gli emendamenti 3.2 e 3.4 presentano una stretta analogia: la reiezione eventuale dell'emendamento 3.2 non comporterebbe la reiezione dell'emendamento 3.4, ma l'approvazione dell'emendamento 3.2, con tutte le eventuali modifiche che potranno essere introdotte, comporterebbe l'assorbimento dell'emendamento 3.4.

Invito ora la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C E R V O N E , *relatore*. Onorevole Presidente, cercherò di essere il più breve e il più chiaro possibile.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1 che propone il titolo « Università libere » in sostituzione di « Università non statali », devo ricordare che su questo vi è stato un grosso dibattito in sede di Commissione: fu proprio il relatore a volere sostituire il titolo « Università libere » — e lo propose nel testo di riferimento — con il titolo « Università non statali », in rispetto al grosso principio della libertà che sta a fondamento del nostro ordinamento, che non pone differenza tra università dello Stato e non dello Stato. La libertà infatti esiste nell'una e nell'altra università. Quindi portare un eventuale titolo « Università libere » poteva essere un fatto polemico in quella che è invece la concezione della libertà nel nostro paese e per la quale ognuno di noi fa le sue battaglie.

Bisogna anche ricordare che la dizione di « università libera » fu adottata in modo particolare (e in questo caso in termini polemici, e credo che questo riferimento storico debba essere fatto) nel 1932 quando in Italia libertà non esisteva. Per cui quando l'università cattolica volle chiamarsi « università libera » si pose in polemica con il regime allora vigente che libertà non dava al popolo italiano.

Superato quel periodo storico e determinatosi un nuovo ordinamento nel nostro paese, il relatore pensò di adottare la dizione di « università non statale » e ritiene che tale possa rimanere; comunque si rimette all'Assemblea. Il relatore però pensa che consigliare di non fare una votazione su questa questione possa essere estremamente importante, in quanto una votazione potrebbe in certo qual modo dividere sulla libertà le posizioni che intendono difendere la libertà stessa. Rimarrei quindi al testo.

**PRESIDENTE.** Senatore Cervone, se ho capito bene, lei in pratica invita ilponente a ritirare l'emendamento.

**CERVONE, relatore.** Sì, signor Presidente. Per quanto riguarda gli altri emendamenti proposti, il 3.2 dei senatori Cifarelli ed altri, il 3.4 dei senatori Boggio ed altri e il 3.3 dei senatori Cifarelli e altri, nelle

molte cose che sono state dette in raccordo anche al testo della Commissione, vorrei ricordare, onorevole Presidente, i principi che stanno a fondamento di questo articolo e poi proporre qualche cosa.

Il primo punto che intendiamo difendere, e che sia il testo della Commissione, come quello del collega Cifarelli, come quello del senatore Boggio intendono salvaguardare, è il riferimento degli statuti ai principi costituzionali che determinano la libertà della scienza e quindi del relativo insegnamento. C'è un primo riferimento: una università non statale che voglia esercitare nel nostro paese e voglia avere l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale deve avere un primo grande riferimento ai principi costituzionali della libertà della scienza e quindi dell'insegnamento.

Ora il primo comma dell'emendamento 3.2 del collega Cifarelli afferma proprio questo: l'ordinamento delle università libere, che io chiamo non statali, che siano abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è determinato dai rispettivi statuti secondo i principi costituzionali della libertà della scienza e del relativo insegnamento. L'emendamento 3.4 del collega Boggio ed altri aggiunge: « in conformità alle specifiche finalità di ciascuna di esse ». Perché? Perché questa formulazione aggiuntiva a questa posizione, che nella sostanza è identica a quanto risulta nel primo emendamento all'articolo 3, tende a specificare una differente ispirazione che possa essere alla base di questa o di quella libera università: quindi, in conformità alle specifiche finalità di ciascuna di esse, in quanto compatibili con il riferimento ai principi costituzionali della libertà della scienza e dell'insegnamento, per caratterizzare un determinato tipo. Pertanto potremmo immaginare che per questo primo punto possa valere l'emendamento 3.2 del senatore Cifarelli, che non si distacca affatto dallo spirito delle disposizioni contenute tra il primo e il secondo comma dell'articolo 3 da noi proposti in Commissione — questo emendamento le rende migliori senza sostituirle nè cambiarle — aggiungendovi però l'ultima parte del primo comma dell'emendamento

3.4 dei senatori Boggio ed altri (« in conformità alle specifiche finalità di ciascuna di esse »).

Il secondo punto da tener presente è che non è sufficiente il riferimento ai principi costituzionali in quanto vi è un riferimento ai principi fondamentali delle leggi dello Stato per quanto attiene all'ordine degli studi dell'istruzione superiore. Questo sembra ovvio poichè la Costituzione determina i principi fondamentali ma le leggi passano poi all'attuazione. Quindi un secondo comma in armonia con quanto previsto nel primo comma nel testo della Commissione riteniamo possa essere quello del collega Cifarelli ove recita. « Tali statuti, inoltre, debbono essere conformi ai principi fondamentali delle leggi dello Stato per quanto attiene all'ordine degli studi della istruzione superiore ».

A questo punto dovrebbe essere inserito un terzo comma che riprenda la parte del primo comma del testo della Commissione quando stabilisce i tempi necessari per procedere all'attuazione di quanto stabilito, pena l'eventuale decadenza del riconoscimento ottenuto. Ma poichè questa norma è prevista per eventuali istituzioni di altre università non statali, essa deve essere assolutamente imposta anche per le università non statali attuali. Dobbiamo in questo caso parlare di adeguamento della norma attuale, per le università esistenti, alle leggi dello Stato. Per cui chiediamo che l'adeguamento degli statuti vigenti sia attuato entro il terzo anno accademico dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire l'automatica conferma del diritto di rilasciare titoli aventi valore legale.

**P R E S I D E N T E .** In altri termini lei salverebbe questa parte del testo della Commissione.

**C E R V O N E , relatore.** Inserendolo, onorevole Presidente, come terzo comma. Quindi avremmo un primo comma che fa riferimento alla Costituzione, un secondo comma che fa riferimento alle posizioni delle leggi vigenti, un terzo comma che stabilisce i termini entro cui si andrebbe ad attuare tutto questo.

Per quanto riguarda la posizione nelle università non statali del personale, prevista dall'ultima parte del secondo comma dell'emendamento Cifarelli e altri e dall'ultima parte dell'emendamento Boggio ed altri, il relatore proporrebbe una formulazione che già esiste nel senso che le università non statali debbono garantire al personale parità di stato giuridico rispetto a quello previsto per il personale delle università statali. Devo dire, onorevole Presidente, che per quanto riguarda la dizione contenuta nell'emendamento Cifarelli e nell'emendamento Boggio, ove si parla di trattamento economico « non inferiore » rispetto a quello previsto per il personale delle università statali, questo non va per niente a detrimento dello Stato. Stiamo infatti parlando di trattamento non inferiore che l'università non statale deve dare ai docenti e non docenti, cioè al suo personale, e quindi interessa il proprio bilancio, la propria posizione. Il discorso è tutto qui: si tratta di un maggiore onere che poniamo sulle spalle dell'università non statale. Perciò se un eventuale dubbio dovesse sorgere circa questo tema, lo si potrebbe eliminare perchè una eventuale posizione di trattamento non inferiore è dovuta soltanto al fatto che il docente e il non docente dell'università non statale deve avere la sicurezza che per legge dello Stato noi gli assicuriamo un trattamento che non può essere inferiore a quello che lo Stato fa ai propri dipendenti, docenti o non docenti. Ma non si dice che questo « non inferiore » deve andare a carico del bilancio dello Stato, nè si può richiamare quanto abbiamo già votato e forse dovremo riprendere in sede di discussione del trattamento per gli associati. All'articolo 4 del decreto n. 642, che dovremo riprendere, dicemmo che alle università non statali legalmente riconosciute viene corrisposto un contributo statale in rapporto ai maggiori oneri derivanti loro dalla applicazione del suddetto decreto.

Questa però è una problematica che interessava quella posizione e non era affatto in relazione a quanto stiamo discutendo. Perciò la determinazione di quanto è stato proposto dal senatore Cifarelli e dal senatore Boggio non è in relazione ad un aumen-

to di spesa a carico dello Stato ma delle amministrazioni delle università non statali.

Per quanto riguarda quindi sia il primo che il secondo comma degli emendamenti 3.2 e 3.4 penso che possano essere opportunamente raccordati in un unico testo che suonerebbe così...

**PRESIDENTE.** Senatore Cervone, la sua proposta è abbastanza chiara ma per il momento vorrei pregarla di soprassedere. Poi farò io una proposta pratica, ma prima vorrei ascoltare il parere del Governo.

**CERVONE, relatore.** D'accordo, signor Presidente. Per quanto riguarda poi l'emendamento 3.3, dei senatori Cifarelli ed altri, credo che si possa accettare.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**PEDINI, ministro della pubblica istruzione.** Signor Presidente, onorevoli senatori, mi si consenta di esprimere il parere del Governo, avanzando anche alcune osservazioni su questo dibattito estremamente interessante, che ha richiesto anche al relatore una risposta così ampia e complessa, che ha motivato anche un intervento significativo da parte del presidente della Commissione senatore Spadolini specie per ciò che riguarda l'articolo 3 e l'emendamento 3.1 dei senatori Cifarelli ed altri.

Il Governo, nel disegno di legge Malfatti a suo tempo presentato, aveva parlato di università libere. Non abbiamo nulla in contrario, però, al fine di costituire una unità di consensi, ad accettare il titolo che è stato proposto dalla Commissione, anche se — ne sono convinto — la vera dizione che dovremo dare a questo tipo di università, che non nasce dalla iniziativa statale, sarebbe quella di « università di iniziativa non statale » (premesse che l'una e l'altra università, quella di Stato e quella non di Stato — lo dice questa legge —, si muovono comunque nella certezza della libertà del loro ordinamento).

Signor Presidente, credo che su questa materia, affrontata oggi, dicevo, vi sia motivo di felicitarsi per il fatto che tra le parti politiche il discorso possa svolgersi con uno spirito costruttivo che già era emerso in Commissione e che autorevolmente è confermato da questa Aula. E se si pensa ai precedenti storici che hanno spesso contrapposto le forze politiche sul tema della libera iniziativa, anche in materia universitaria, direi che stiamo compiendo un passo innanzi di importanza storica, significativo anche per il fatto, come ho avuto l'onore di dire nella mia replica, che probabilmente i collegamenti internazionali ai quali ci avviamo, ci porteranno, o presto o tardi, a riprendere, spero con la stessa serenità, questa materia. Da osservatore dei testi direi che dobbiamo cercare una soluzione — e il Governo si rimetterà in materia a quello che deciderà l'Aula — che faccia stato di alcuni principi qui unanimemente affermati. Quando il senatore Urbani riconosce che nell'autonomia delle università c'è posto, per quanto riguarda le università non statali, per una conformità ai dettati della legge, che sia però « una conformità articolata », mi pare che confermi un principio che merita di essere esplicitato e consacrato anche nel testo che stiamo per approvare (e la conformità articolata che riconosciamo all'università di iniziativa non statale è ovviamente libera dal timbro di una determinata confessione, di una specifica filosofia o ideologia).

È importante che questa legge lasci, nel pluralismo culturale di cui parliamo, la possibilità di libera espressione universitaria; credo che in tal senso altre iniziative siano potenzialmente già presenti nella realtà multiforme e culturalmente ricca del paese; il principio della conformità alle leggi fondamentali (ma nello stesso tempo di una conformità articolata) è adunque un principio da acquisire e di grande importanza.

Voglio precisare però, signor Presidente, le ragioni per le quali il Governo si rimette — quanto agli emendamenti — a quella che sarà la decisione dell'Assemblea. Non perchè vogliamo essere esclusivamente i notai della maggioranza dei consensi sul testo,

ma anche perchè, se guardiamo con attenzione al testo della Commissione (e sono d'accordo con il relatore che nel testo che voteremo bisogna recuperare il primo comma, comunque, del testo della Commissione al fine di consentire alle università non statali di avere il tempo necessario per realizzare quella loro conformità articolata all'ordinamento generale di cui parlavo prima), non vi è dubbio che tra esso e gli emendamenti proposti vi è una filosofia comune. Se guardo il testo dell'emendamento che porta la firma dei colleghi Boggio e D'Amico (e che forse formalmente è più completo di quanto non sia l'emendamento del senatore Cifarelli e di altri senatori) non è, senatore Urbani, che noi introduciamo — con esso — il principio che debba intervenire lo Stato, attraverso suoi finanziamenti, a sostenere la capacità di adattamento delle università libere allo stato economico e allo stato giuridico dei docenti. L'ha detto lo stesso senatore Urbani, se ho ben capito; la conformità articolata consente all'università non statale, anche all'interno dello stato giuridico dei docenti, di scegliere figure che non è detto debbano corrispondere alla lettera alla totalità delle figure che sono proprie della università statale. A me pare che il dettato dell'emendamento del collega Boggio e di altri senatori, e tutto sommato anche quello del collega Cifarelli, esplicitino dunque sostanzialmente, e in una forma più precisa e giuridicamente più ricca, il testo stesso della Commissione là dove sostanzialmente si vuole esprimere un principio garantista al fine di assicurare che coloro che opereranno come docenti o come non docenti all'interno dell'università non statale abbiano garanzia di una retribuzione economica che non sarà diversa, come minimo, dalla retribuzione delle pari figure di docenti o non docenti che sono nell'università statale. Nessuno mette quindi in discussione i principi costituzionali (e se essi fossero anche da interpretarsi più a fondo, questa non è la sede per farlo).

Ricapitolando, signor Presidente, il Governo si felicita di questo dibattito, ritiene — e ne rende omaggio alla Commissione — che sia stato bene provocarlo e che sia

stato compiuto un passo innanzi di indubbia importanza e ritiene che poniamo con esso premesse di un pluralismo universitario che non si lega esclusivamente ad una confessione, ad una filosofia, ma stimola — come chiedono anche i nostri collegamenti internazionali — proposte universitarie rivolte a che, vicino alle università propriamente di Stato, sorgano anche altre iniziative. Se queste sorgeranno, la loro conformità alle leggi di base deve essere garantita; e il docente non dovrà trovarsi in una condizione inferiore a quella del docente dello Stato.

Ecco perchè, ritenendo che sia valido il testo della Commissione, il Governo ritiene di rimettersi a quello che sarà il voto dell'Assemblea; il tema delle libere università in una libera democrazia come la nostra, particolarmente oggi riqualificata come democrazia pluralista, deve cominciare d'altronde ad essere dibattuto e alla luce di cose nuove.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Cifarelli, ella ha sentito una serie di argomentazioni sulla distinzione tra università statali, non statali, libere eccetera, ed anche l'invito che le è stato rivolto dal relatore, dal Governo e da diversi Gruppi a ritirare il suo emendamento 3.1. Insiste per la votazione di questo emendamento?

**C I F A R E L L I .** Signor Presidente, come ho detto prima, non voglio suscitare una disputa nominalistica. Sono convinto che non sia il caso di scomodare il filosofo che riteneva essere lo Stato l'ingresso di Dio nel mondo. Non penso che debba riaffermare il mio antistatalismo, e non condivido molte delle argomentazioni del collega Bernardini.

Ritengo però che in definitiva se vogliamo perseguire un fine di intesa non ci divideremo su di una terminologia. In sostanza, posso ritirare l'emendamento nella convinzione che dicendo « non statale » non andiamo ad esami di merito — quelli vengono dopo — ma diciamo puramente che non sono università facenti capo allo Stato. In questo senso posso ritirare l'emendamento 3.1.

P R E S I D E N T E. Passando agli emendamenti 3.2 e 3.4, dopo aver ascoltato il dibattito e le argomentazioni portate dai senatori Spadolini, Urbani, Maravalle, Bompiani, Zito e Masullo, e soprattutto dopo aver ascoltato la replica del relatore e le sue proposte e le considerazioni del Governo, ritengo che si possa arrivare con facilità alla elaborazione di un testo suscettibile di raccogliere un largo consenso da parte dell'Assemblea.

Ma per non procedere nella disordinata maniera nella quale abbiamo proceduto stamattina, sospendo la seduta allo scopo di consentire la formulazione di un testo coordinato.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 19,05).*

Invito il senatore Spadolini, presidente dell'8ª Commissione, a dare lettura del testo concordato che dovrebbe essere sostitutivo sia degli emendamenti 3.2 e 3.4, sia del testo dell'articolo 3 della Commissione.

S P A D O L I N I. Onorevole Presidente, dalla riunione dei Gruppi politici che hanno approfittato della pausa di riflessione da lei opportunamente proposta è emersa la possibilità di realizzare — seguo per comodità l'emendamento Cifarelli che in larga misura coincide anche testualmente con l'emendamento Boggio — una soluzione che tenga conto dell'integrazione, dell'allargamento dell'originario testo Cifarelli da parte del Gruppo democratico cristiano. Il tutto ha raccolto un consenso credo di massima che si potrà articolare anche con un voto differenziato, nello spirito che è stato a me chiesto di illustrare. Lei mi dovrà consentire, Presidente, trattandosi più che di una lettura di una interpretazione, di dedicare due minuti all'interpretazione appunto di questa aggiunta, in quanto il testo dell'emendamento Cifarelli rimane per il primo comma identico: « L'ordinamento delle università non statali, che siano abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è determinato dai rispettivi statuti in conformità dei principi costituzionali della libertà della

scienza e del relativo insegnamento ». Qui si colloca un'aggiunta che suona testualmente, letta di seguito, senza virgola: « e secondo le specifiche finalità istituzionali di ciascuna di esse ».

Il secondo comma rimane identico fino al quinto rigo, alle parole « in esse previsto ». A questo punto si inserisce un periodo nuovo. Dopo un punto, di seguito, si dice: « L'adeguamento, per gli statuti vigenti, deve essere attuato entro il terzo anno accademico dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire l'automatica conferma del diritto di rilasciare titoli aventi valore legale ». Il testo recupera, secondo una proposta originariamente partita dal collega Buzzi, una parte del testo della Commissione e obbedisce alle stesse indicazioni che il collega Cervone aveva dato nella sua replica, mettendo in luce la necessità di un adeguamento, pur nel rispetto della conformità ai principi fondamentali dell'intera legislazione vigente in materia, di cui la riforma — torno a dire — è un momento fondamentale ma non esclusivo.

Poi, ancora, c'è un a capo e si inserisce un terzo comma sostitutivo delle ultime cinque righe dell'emendamento 3.1, comma che recita testualmente: « Le università non statali debbono garantire parità di stato giuridico rispetto a quanto previsto per il personale delle università statali ». Questo comma accoglie l'obiezione sollevata dal Gruppo socialista relativamente a un primo testo del Gruppo repubblicano, che era pressochè identico, con diversità di accenti, all'emendamento dei colleghi democristiani e sul quale è stato sollevato un dubbio che io ho respinto e che debbo respingere ancora.

Ma per comodità abbiamo trovato una formula più lata che esclude la questione del trattamento economico, inizialmente da parte nostra volta soltanto a garantire il diritto dei docenti delle università private di non essere pagati meno, come qualche volta è successo, rispetto a quelli dello Stato. Non c'entrava e non c'entra nulla la esigenza di tipo surrettizio, che sarebbe poi del tutto lontana dal Gruppo repubblicano che ha presentato l'emendamento, cioè di

coprire con questo schermo finanziamenti alle università confessionali o alle università private di altra natura.

È evidente che questo non è nel nostro intento, ma per evitare una polemica che potrebbe riaprire proprio quei solchi tra laici e cattolici che è nell'interesse di tutti evitare, anche i colleghi repubblicani presentatori dell'emendamento hanno acconsentito alla formula più lata e più generica della parità di stato giuridico, che volendo si può interpretare anche come parità di stato economico perchè lo stato economico deriva da quello giuridico; quindi viene incontro in qualche misura all'esigenza che aveva ispirato i colleghi democristiani e repubblicani presentatori degli emendamenti. Quell'articolo dunque complessivamente suona nel senso che ho detto e che trasmetto alla Presidenza, non senza soffermarmi un momento (adesso ritorno indietro) sulla questione delle specifiche finalità istituzionali.

Debbo spiegare perchè personalmente ho creduto di proporre ai colleghi comunisti e socialisti, inizialmente perplessi su quella parte dell'emendamento democristiano che non c'è nell'emendamento repubblicano e su cui io stesso ero perplesso, relativamente alla conformità alle specifiche finalità, di aggiungere « istituzionali ». È un termine che secondo me dissipa i timori o le preoccupazioni di una strumentalizzazione dell'articolo in un senso lontano da quello che è l'obiettivo di coloro che hanno redatto l'emendamento, cioè di assicurare le più ampie condizioni per il pluralismo universitario, a parità di condizioni e naturalmente senza oneri per lo Stato. L'espressione « specifiche finalità istituzionali » vuol dire che gli statuti sono volti a fissare, nell'ambito del principio sovrano della libertà della scienza e del relativo insegnamento, peculiari finalità che hanno attinenza con fini istituzionali didattico-scientifici: cioè l'università internazionale di scienze sociali rilascia essenzialmente lauree in scienze sociali, l'università Bocconi rilascia lauree in economia, l'università Cattolica rilascia lauree in tutti i settori delle discipline da essa coperte. È finalità istituzionale, non ideolo-

gica; quindi non collegata a un particolare carattere ideologico.

In tale modo, con questa formulazione crediamo da un lato di avere accolto una istanza dei colleghi della Democrazia cristiana, che volevano sottolineare la peculiarità del pluralismo, dall'altro di avere evitato che ci possa essere qualunque ombra di un minore diritto dello Stato in certi valori fondamentali come quelli della libertà della scienza e della coscienza rispetto all'insegnamento. Ecco, questo è stato l'obiettivo che ha permesso di realizzare tale soluzione.

Il collega Cervone mi passa ora, per completare il quadro degli emendamenti relativi all'articolo 3, una revisione che è stata compiuta in questa riunione dei Gruppi relativamente all'emendamento 3.3, sempre dei colleghi Cifarelli, Pinto e Venanzetti, nel senso che il testo sarebbe stato concordato in questa maniera: « Le università non statali possono mantenere il consiglio di amministrazione »; quindi questo è identico al testo Cifarelli con l'eliminazione del termine: « comunque ».

**P R E S I D E N T E.** Il testo concordato testè letto dal senatore Spadolini diviene l'emendamento 3.5 firmato dalla Commissione. È chiaro che risultano ritirati gli emendamenti 3.2 e 3.4, i cui presentatori aderiscono al nuovo testo.

Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**P E D I N I,** *ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E.** A questo punto si inserisce il subemendamento 3.4/1, presentato dal senatore Bompiani che si intende ora riferito all'emendamento 3.5.

Senatore Bompiani, mantiene questo subemendamento?

**B O M P I A N I.** Signor Presidente, vorrei ribadire i principi che sono contenuti in questo subemendamento e riaffermare il valore dello stesso perchè esso rappresenta una forma esplicita e diretta di affermazione dell'esistenza del pluralismo universitario e un riconoscimento del suo valore nel-

l'ambito dell'ordinamento e non semplicemente una affermazione indiretta, come si deduce dal testo. Ma prendo atto che non esiste in questo momento la possibilità di fare approvare questo subemendamento, per cui lo ritiro al fine di poter mantenere i principi aperti ad ogni ulteriore sviluppo e discussione.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 3.5 illustrato dal senatore Spadolini, del quale, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

*Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:*

« L'ordinamento delle università non statali che siano abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è determinato dai rispettivi statuti in conformità dei principi costituzionali della libertà della scienza e del relativo insegnamento, e secondo le specifiche finalità istituzionali di ciascuna di esse.

Tali statuti, inoltre, debbono essere conformi ai principi fondamentali delle leggi dello Stato per quanto attiene all'ordine degli studi della istruzione superiore in esse previsto. L'adeguamento, per gli statuti vigenti, deve essere attuato entro il terzo anno accademico dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire l'automatica conferma del diritto di rilasciare titoli aventi valore legale.

Le università non statali debbono garantire parità di stato giuridico rispetto a quanto previsto per il personale delle università statali.

3.5

LA COMMISSIONE

**M A R A V A L L E.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**M A R A V A L L E.** Il Gruppo socialista annuncia voto favorevole all'emendamento 3.5 nel testo concordato, accogliendo le dichiarazioni fatte dal Presidente della Commissione in merito alla formulazione dell'emendamento.

**U R B A N I.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**U R B A N I.** Come è emerso dalla discussione che ha portato all'accordo, noi valutiamo positivamente il fatto che molte delle nostre preoccupazioni siano state tenute presenti nella formulazione testè letta dal presidente Spadolini. Abbiamo una sola riserva che è relativa all'inserimento della frase: « secondo le specifiche finalità istituzionali di ciascuna di esse ». Precisiamo che questa formulazione lascia ancora un margine di oggettiva ambiguità.

Le precisazioni del presidente della Commissione ne danno una interpretazione autentica che noi ci auguriamo sia quella che possa — come si dice — fare giurisprudenza; ma, data questa perplessità e data l'estrema delicatezza della questione, il nostro Gruppo, aderendo allo spirito di unità che si è manifestato su questa questione, si asterrà dalla votazione del primo comma.

**P R E S I D E N T E.** Senatore Urbani, per tale scopo occorre che lei chieda la votazione per parti separate.

**U R B A N I.** Credevo che in quello che sto dicendo fosse implicita una richiesta di votazione per parti separate, che del resto è stata preannunciata nell'incontro che abbiamo avuto e che ha portato a questa conclusione. Questo per poter votare ed esprimere anche il nostro voto positivo sulla seconda parte dell'emendamento.

**P R E S I D E N T E.** Allora lei, senatore Urbani, chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 3.5, nel senso di votare il primo comma a sè stante fino alle parole: « secondo le specifiche finalità istituzionali di ciascuna di esse », e poi la restante parte fino alla fine?

**U R B A N I.** Sì, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo alla votazione del primo comma dell'emendamento 3.5.



B U Z Z I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al primo comma dell'emendamento nella formulazione testè letta dal presidente Spadolini, devo precisare qual è il senso della nostra adesione e del nostro voto favorevole. A nostro giudizio il riferimento ai principi costituzionali citati nel testo non deve contrastare ma anzi significa che l'ordinamento delle università non statali deve essere conforme al principio della libertà della singola università e della libertà nell'università. La nostra intenzione cioè è che la libertà istituzionale dell'università e la libertà del singolo docente nell'ambito dell'università e nell'esercizio della sua funzione debbano essere garantite dagli statuti che le università intendono darsi. Quindi deve intendersi parimenti riferito alla libertà istituzionale e alla libertà di insegnamento: libertà della singola università e libertà nell'università.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 3.5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 3.5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Cifarelli e da altri senatori, nel quale, naturalmente, la dizione « Università libere » viene sostituita con l'altra « Università non statali », usata peraltro nella restante parte del testo.

C E R V O N E, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C E R V O N E, *relatore*. Desidero fare una precisazione, signor Presidente, per coor-

dinare l'emendamento 3.3 del senatore Cifarelli al testo proposto dalla Commissione, come, del resto, ha in precedenza anticipato il senatore Spadolini illustrando l'emendamento 3.5. L'emendamento 3.3 dovrebbe risultare definitivamente così formulato: « Le università non statali possono mantenere il consiglio di amministrazione », sopprimendo la parola « comunque ». È necessario poi procedere ad una modifica del secondo periodo del terzo comma dell'articolo (divenuto ora il quarto comma in seguito all'approvazione dell'emendamento 3.5) nel testo proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E. Intende fare una proposta formale di emendamento al testo della Commissione?

C E R V O N E, *relatore*. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. La prego allora di formulare per iscritto il testo dell'emendamento e di farlo pervenire alla Presidenza.

C E R V O N E, *relatore*. Il testo dell'emendamento, che propongo a nome della Commissione e che rimetterò subito alla Presidenza, è il seguente:

*Al terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Nel consiglio di ateneo e nella eventuale giunta le rappresentanze degli enti locali possono essere sostituite dalle rappresentanze degli enti promotori ».*

3.6

LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 3.6, testè proposto dal relatore a nome della Commissione.

P E D I N I, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Senatore Cifarelli, è d'accordo sulla nuova formulazione proposta dal relatore per l'emendamento 3.3?

C I F A R E L L I. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Cifarelli e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, nella seguente definitiva formulazione:

*Al terzo comma sostituire il primo periodo con il seguente: « Le Università non statali possono mantenere il consiglio di amministrazione ».*

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3.6, proposto dalla Commissione e accettato dal Governo. Ne do nuovamente lettura:

*Al terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Nel consiglio di ateneo e nella eventuale giunta le rappresentanze degli enti locali possono essere sostituite dalle rappresentanze degli enti promotori »*

3.6

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3 nel testo emendato.

B O M P I A N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto a' termini dell'articolo 109, secondo comma, ultima parte, del Regolamento.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O M P I A N I. Signor Presidente, a titolo personale, vorrei esprimere la mia astensione nella votazione dell'intero articolo 3 perchè mi sembra che esistano ancora perplessità e divergenze, nell'ambito delle interpretazioni che sono state date al primo comma. Questo non mi consente di

esprimere con piena coscienza un voto favorevole. Pertanto mi asterrò.

T R I F O G L I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R I F O G L I. A nome del Gruppo democratico cristiano, ritengo opportuno precisare alcune cose su questo articolo 3, così importante, che investe questioni essenziali, in riferimento sia all'ordinamento costituzionale, sia ai principi animatori della legge che stiamo discutendo.

Ho apprezzato in maniera particolare quanto hanno affermato in questa sede i colleghi Urbani, Maravalle e Zito, in ordine al principio fondamentale della libertà della scuola e del pluralismo universitario.

Intorno a questi concetti, sia all'interno della Commissione, sia in questa sede, abbiamo visto con grande soddisfazione maturare una larga intesa. Alla luce di questi principi fondamentali non è quindi difficile per tutti noi ritrovarci d'accordo su questo articolo, anche se sono rimasti aperti alcuni motivi di perplessità.

Le università libere, qualunque sia l'orientamento culturale che le ispiri, come abbiamo tutti riconosciuto, hanno diritto di essere istituite e di autonomamente svilupparsi. I cardini di queste nostre affermazioni sono costituiti dai principi costituzionali e dalle finalità originali e statutarie delle singole università. Pertanto il primo comma dell'articolo 3 del testo concordato, secondo cui « l'ordinamento delle università non statali che siano abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale è determinato dai rispettivi statuti in conformità dei principi costituzionali della libertà della scienza e del relativo insegnamento e secondo le specifiche finalità istituzionali di ciascuna di esse », non può essere interpretato in termini riduttivi così come vorrebbe, ad esempio, il senatore Urbani.

Il testo proposto è estremamente chiaro e va interpretato per quello che alla lettera significa.

Le originarie finalità istituzionali di ciascuna università libera non possono essere annullate o limitate, ma vanno rigorosamente rispettate se vogliamo essere fedeli al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'autonomia universitaria, e non possono pertanto essere accettate le interpretazioni riduttive che i senatori Spadolini e Urbani hanno dato del testo concordato e votato.

Vorrei comunque esprimere il mio apprezzamento, in ordine alle considerazioni che su questo problema specifico ha espresso il collega Urbani il quale, nel momento in cui ha richiesto la più ampia autonomia per tutte le università statali, ha riconosciuto che, a maggior ragione, autonomia e libertà debbono essere assicurate alle università non statali, tanto che — egli ha detto — (ed io condivido pienamente questa sua opinione) gli statuti delle libere università devono essere espressione di questo maggiore spazio di autonomia e di libertà cui hanno costituzionalmente diritto. La questione essenziale di cui deve interessarsi lo Stato è il titolo di studio: il diploma, la laurea, che debbono garantire un comune livello di studi e di preparazione professionale.

Vorrei inoltre tranquillizzare il collega Urbani (aggiungendo queste assicurazioni a quelle che già sono state date da altri col-

leghi) dichiarando che non era intenzione di nessuno di noi introdurre surrettiziamente il problema del finanziamento, in questo caso specifico delle università libere e, in senso più lato, della scuola non statale. Il problema c'è ed è un problema reale. Il collega Urbani giustamente ha auspicato che il problema della scuola non statale venga affrontato nella sua globalità ed ha assicurato la disponibilità del Partito comunista italiano. Si tratta di una affermazione importante perchè alla scuola non statale non può certo essere riconosciuto soltanto il diritto di morire. La scuola non statale, costituzionalmente garantita, deve poter vivere. Il Parlamento o il Governo debbono prendere una iniziativa che risolva seriamente e responsabilmente questo problema regolamentando questa materia in uno spirito di ampia intesa che riconosca il ruolo di pubblico servizio che la scuola non statale svolge nei confronti dell'intera comunità nazionale.

È alla luce di queste dichiarazioni che diamo il nostro voto favorevole all'articolo 3 così come è stato concordato.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

## Presidenza del vice presidente **ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

**P R E S I D E N T E.** Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

**P I T T E L L A,** segretario:

Art. 4.

(Denominazione di Università)

Le denominazioni di « Università », « ateneo », « politecnico », « istituto di istruzione universitaria », possono essere usate soltanto dalle Università statali o da quelle

non statali abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Indipendentemente dalla pena stabilita dalla legge qualora il fatto costituisca reato, il personale universitario che, contravvenendo alla norma di cui al precedente comma, partecipi alla costituzione di istituzioni che abusivamente si denominino in uno qualunque dei modi sopra elencati o in esse svolga attività didattica, decade dall'ufficio secondo le procedure previste dal successivo articolo 32, tredicesimo comma.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

*Al primo comma, quinta riga, sostituire le parole: « non statali », con le altre: « libere ».*

4.1 C I F A R E L L I, P I N T O, V E N A N Z E T T I

P R E S I D E N T E. Questo emendamento è precluso.

Metto pertanto ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

Art. 5.

*(Cooperazione universitaria europea e internazionale)*

Le Università operano nell'ambito della Comunità europea e collaborano con le altre istituzioni universitarie degli Stati membri in conformità alle direttive della CEE in materia di scambi culturali, di riconoscimento di titoli di studio e di diritto di stabilimento.

Per l'attuazione della collaborazione internazionale e comunitaria ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le Università, anche nell'ambito degli accordi culturali internazionali vigenti, possono:

a) attuare iniziative intese a promuovere o intensificare la collaborazione con le corrispondenti istituzioni universitarie di altri paesi, sia per migliorare la formazione degli studenti sia per approfondire la conoscenza delle comuni tradizioni storiche, sia per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica;

b) stipulare accordi per il riconoscimento di corsi seguiti presso corrisponden-

ti istituzioni universitarie di altri paesi, con il criterio della reciprocità;

c) riconoscere, ai fini del conseguimento della specializzazione e del dottorato di ricerca, le attività svolte presso istituzioni universitarie o post-universitarie di altri paesi;

d) concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previa autorizzazione dei competenti organi universitari, parte dei loro piani di studio presso Università di altri paesi europei ed extra europei;

e) agevolare, con opportuni accordi, previa consultazione con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero degli affari esteri, la possibilità per gli studenti appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute di frequentare gli studi presso Università della propria madrelingua.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

*Sostituire il primo comma ed il primo capoverso del secondo con il seguente capoverso:*

« Nel quadro ed in conformità delle direttive della Comunità europea le Università collaborano con le altre istituzioni universitarie degli stati membri in materia di scambi culturali internazionali vigenti, e possono: ».

5.1 C I F A R E L L I, P I N T O, V E N A N Z E T T I

*Al secondo comma, lettera b), sopprimere le parole: « con il criterio della reciprocità ».*

5.2 B E R N A R D I N I, R U H L B O N A Z Z O L A Ada Valeria, C O N T E R N O D E G L I A B B A T I Anna Maria, S A L V U C C I, U R B A N I

C I F A R E L L I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I. In realtà con l'emendamento 5.1 noi repubblicani non vogliamo

introdurre delle mirabolanti novità in questo articolo del quale approviamo tutta la impostazione. Desideriamo solo, per quello che riguarda la formulazione del primo comma, dare una dizione più ordinata e a nostro giudizio più chiara e razionale eliminando certe ripetizioni che vengono ad essere tali in relazione ai numeri che seguono.

Ecco perchè, lungi dall'accettare il testo del primo comma che ci pare un po' scabro e un po' disordinato, noi proponiamo quello, che è sotto gli occhi dei colleghi, nel quale poniamo in rilievo il quadro comunitario, le direttive comunitarie e la collaborazione possibile con le altre istituzioni universitarie degli Stati componenti la Comunità in materia di scambi culturali internazionali vigenti.

B E R N A R D I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E R N A R D I N I. Con l'emendamento 5.2, onorevole Presidente, proponiamo, come del resto abbiamo già sostenuto in Commissione, la soppressione del criterio della reciprocità perchè riteniamo che proprio nella dimensione universitaria non si debbano introdurre particolari vincoli limitativi di quelli che possono essere gli scambi culturali indipendentemente da criteri di natura burocratica o convenzionale. Pertanto proponiamo la soppressione della frase: « con il criterio della reciprocità ».

Commentando l'emendamento 5.1 del senatore Cifarelli, se mi è consentito, vorrei dire che siamo contrari perchè intanto restringe il quadro delle collaborazioni internazionali. Il testo della Commissione prevede sì uno stretto rapporto con la Comunità economica europea, ma parla anche delle più generali relazioni internazionali, al di fuori di quelle che si attuano nella Comunità. In particolare qui si dice: « Nel quadro ed in conformità alle direttive... ». Questa francamente è una limitazione eccessiva che non possiamo accettare proprio in vista di quell'autonomia universitaria che

mi sembra stiamo sostenendo tutti al massimo grado, ma che poi nei fatti (in alcuni di questi emendamenti) si viene a trovare ristretta in una accezione che fa a pugni con le definizioni generali di autonomia.

Pertanto mi trovo di nuovo a dover chiedere al senatore Cifarelli di ritirare l'emendamento 5.1 che è ingiustamente restrittivo proprio dal punto di vista dell'autonomia universitaria.

V E N A N Z E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente, solo per contestare al collega Bernardini che forse non ha letto con la dovuta attenzione l'emendamento perchè quando si dice « nel quadro » e « in conformità » delle direttive non si innova rispetto al testo della Commissione in cui già al primo comma si dice: « in conformità » alle direttive CEE. Non riesco a capire perchè se è d'accordo con il testo della Commissione non lo sia con il testo da noi proposto: si tratta di una formulazione diversa che cerca di migliorare la dizione dell'intero comma senza innovare in nulla il testo della Commissione e senza restringere quanto è previsto da questo testo stesso. (*Commenti del senatore Bernardini*).

Volevo quindi solo richiamare l'attenzione dei colleghi.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C E R V O N E, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 5.1 dei colleghi Cifarelli, Pinto e Venanzetti ed anche all'emendamento 5.2 del senatore Bernardini e di altri senatori per le ragioni che esporrò.

Nel primo comma dell'articolo 5, che l'emendamento 5.1 intende emendare, c'è tutta la filosofia dell'articolo stesso, articolo che, come abbiamo ricordato, è stato ampiamente discusso e formulato con una sua

dottrina precisa. Infatti nel primo comma c'è un'affermazione di principio forse inutile, dal momento che appartenendo alla Comunità europea siamo impegnati ad attuare le direttive della Comunità stessa. Comunque abbiamo voluto porla in Commissione — ed in particolare è interessante che abbiamo voluto dire « la Comunità europea » a differenza del secondo comma che dice ben altro — perchè ci è sembrato che, proprio nel momento in cui si parla delle università e dello scambio di esperienze, la nostra università dovesse essere maggiormente collegata con le esperienze europee in questo caso ed extra-europee nel secondo caso: nel primo caso si parla infatti dell'Europa e nel secondo caso anche dei paesi extraeuropei con tutto l'articolato che viene appresso. Perciò il vero significato logico è questo e difatti non si dice « in conformità » o « nel quadro » ma diciamo che le università « operano ». È un'affermazione positiva e non un adeguamento. Noi non ci adeguiamo ad una cosa estranea a noi, ma operiamo in una cosa di cui siamo attori e conseguentemente l'altra tesi non va presa in considerazione perchè prevede un nostro adeguamento a quella posizione.

Si afferma poi che « collaborano con le altre istituzioni universitarie degli Stati membri in conformità alle direttive della CEE » proprio perchè si prende atto in questo caso del fatto che nei regolamenti della Comunità europea partecipiamo, viviamo e conseguentemente ci conformiamo ad essi come attori, come persone.

Il primo comma di questo articolo 5 risponde al rapporto Italia-Comunità europea. Il secondo comma parla dell'attuazione della collaborazione internazionale e comunitaria; si riferisce al rapporto con i paesi della Comunità e al rapporto con gli altri paesi anche extraeuropei: « ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le università anche nell'ambito degli accordi culturali... » eccetera. È qui la differenza. Nella prima parte, anche secondo la giusta osservazione del collega Bernardini, non parliamo soltanto della materia degli scambi culturali, come sembra proporsi invece con l'emendamento del se-

natore Cifarelli, ma parliamo invece di riconoscimento di titoli di studio e di diritto di stabilimento; sono cose molto importanti che non possiamo trascurare. I nostri giovani ci chiedono infatti in modo particolare questo: quale valore ha la laurea in rapporto alla laurea della Francia, della Germania, del Benelux e così via e quale diritto si ha di stabilirsi in una determinata nazione e quale diritto ha un altro membro della Comunità di stabilirsi in Italia. Diciamo perciò che la prima norma è molto più ampia e ha molto più respiro, mentre il secondo comma si riduce all'aspetto culturale, non soltanto per la Comunità ma anche per tutti gli altri paesi extra comunitari.

Ecco perchè credo che varrebbe la pena, senatore Cifarelli, di ritirare l'emendamento perchè il significato che la Commissione ha dato al suo testo e che in questo momento sto tentando di illustrare (chiedo scusa se la stanchezza mi fa essere meno preciso) è questo. Credo che il testo della Commissione nel primo e nel secondo comma sia comprensivo dell'emendamento che ci è stato presentato e pertanto che debba rimanere immutato.

Onorevole Presidente, rileggendo il testo mi viene spontanea una proposta anche sulla base della discussione: al secondo comma, alla lettera *b*), dopo le parole: « stipulare accordi » bisognerebbe precisare « per lo scambio di docenti » perchè questa precisazione è stata ampiamente richiesta e forse è sfuggita a me relatore nella stesura di questa lettera *b*), quindi la lettera *b*) dovrebbe risultare così: « *b*) stipulare accordi per lo scambio di docenti e per il riconoscimento di corsi seguiti . . . ».

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal collega Bernardini e da altri colleghi con il quale si vogliono sopprimere le parole: « con il criterio della reciprocità », vorrei ricordare a tutti i presentatori, al collega Bernardini e alla collega Bonazzola (alla quale mandiamo i più cari auguri perchè sappiamo che non sta bene e agli altri, che in Commissione ed anche qui non è stato semplice raggiungere l'accordo sul criterio della

reciprocità; quindi pregherei di ritirare l'emendamento.

Pertanto salvo l'aggiunta che mi sono permesso di proporre, ma della quale non faccio un grosso problema, credo sia opportuno che venga mantenuto il testo della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame e sulla proposta di modifica della lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 5 testè avanzata dal relatore.

**P E D I N I ,** *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, dico subito che mi trovo in accordo con il relatore per quanto riguarda la sua proposta di modifica poco fa avanzata. Vorrei aggiungere alle sue osservazioni la preghiera al senatore Cifarelli di voler considerare alcuni aspetti di questo articolo nel contesto generale dell'attitudine della riforma. A me pare che uno degli aspetti positivi della riforma è che il collegamento dell'Università italiana con la Comunità economica europea è indubbiamente esaltato dall'articolato. E pare anche a me, per quanto conosco di questa materia, che il primo comma dell'articolo 5 sia esplicitamente studiato proprio per recepire, dall'articolo 52 all'articolo 58 del Trattato di Roma, gli impegni che sono strettamente connessi al coordinamento dei titoli, alla libera circolazione delle professioni e quindi al connesso coordinamento universitario. Ecco perchè mi sembra che il comma primo dell'articolo 5 della Commissione vada lasciato nella formulazione attuale. Esso mira proprio a recepire il Trattato di Roma e le successive direttive; direttive, dobbiamo dire, ahimè purtroppo, estremamente limitate perchè ella sa meglio di me, senatore Cifarelli, come in materia di riconoscimento di titoli e di uniformazione delle professioni la Comunità sia molto in ritardo sui suoi impegni.

Per quanto riguarda invece il comma secondo, come ha detto il relatore, esso mira a confermare che, sia pure nei limiti di nazione che fa parte della Comunità, noi italiani, pur come tali, articoliamo una com-

piessità di relazioni di carattere universitario con le altre nazioni e con la comunità internazionale nel senso più ampio della parola. Non vorrei dunque che, al di là delle buone intenzioni che animano un europeista riconosciuto come il senatore Cifarelli, finissimo per circoscrivere la nostra libertà d'azione che, per quanto riguarda la collaborazione culturale, evidentemente va anche al di là dei limiti di una politica di coordinamento culturale della Comunità che, ahimè in materia, soprattutto in questo periodo, è stata estremamente avara (e basterebbe a confermarlo — ella lo sa molto bene — il mancato consiglio dei ministri della pubblica istruzione). Il senatore Cifarelli sa bene come, ad esempio, l'articolo 113 del Trattato, per ciò che riguarda la politica commerciale, inquadra ogni aspetto delle nostre relazioni esterne al quadro comunitario. Ma questo non è il caso della politica comune culturale e quindi scolastica, anche se, personalmente, sono convinto che il futuro della Comunità dovrà passare assolutamente attraverso l'esaltazione di questo impegno.

Ecco le ragioni per le quali ritengo le due articolazioni del comma primo e del comma secondo della Commissione rispondenti allo stato attuale dei nostri impegni nella Comunità e non vedo la ragione di limitarli allorché ci troviamo ancora in una situazione assai imprecisa per ciò che riguarda la politica comune su questa materia. Quindi, rendo omaggio allo spirito che ha animato il senatore Cifarelli, ma vorrei confermargli che il Governo è quanto mai convinto che il testo della Commissione ci possa tranquillizzare per ciò che riguarda i nostri rapporti con la Comunità. Le ragioni che sono state dette dal relatore sono anche le mie per ciò che riguarda l'emendamento Bernardini.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Cifarelli, dopo l'invito rivoltole da parte della Commissione e del Governo a ritirare l'emendamento 5.1, insiste per la votazione?

**C I F A R E L L I .** Lo ritiro, onorevole Presidente, ritenendo convincenti le argomentazioni portate.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Bernardini, lo stesso invito è stato rivolto a lei. Insiste per la votazione dell'emendamento 5.2?

**B E R N A R D I N I .** Signor Presidente, pur non essendo del tutto convinti dalle argomentazioni del relatore e del Ministro, a questo punto riteniamo di non doverne fare una questione di principio e di ritirare quindi l'emendamento. Tuttavia ci è sembrato di udire una proposta del relatore per introdurre, all'interno della lettera *b*) al secondo comma, la questione dello scambio dei docenti, che ci trova favorevoli.

**P R E S I D E N T E .** È stato presentato, infatti, il seguente emendamento da parte del relatore a nome della Commissione:

*Al secondo comma, lettera b), dopo le parole: « stipulare accordi », aggiungere le altre: « per lo scambio di docenti e ».*

5.3

LA COMMISSIONE

**M A R A V A L L E .** Chiedo scusa, signor Presidente, ma intendo fare mio l'emendamento 5.2 testè ritirato dal senatore Bernardini.

**P R E S I D E N T E .** Allora l'emendamento 5.1 è ritirato e il 5.2 è fatto proprio dal senatore Maravalle.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

**M A R A V A L L E .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M A R A V A L L E .** Già in Commissione il nostro Gruppo ha più volte fatto presente come non fosse accettabile, a nostro giudizio, il criterio della reciprocità. Più volte lo abbiamo ripetuto ed ancora questa sera vogliamo far notare come tale criterio è autolimitativo per noi, per le nostre università. Qui non si tratta, infatti, di far riconoscere contemporaneamente i nostri titoli a quelli di altri paesi; noi potremmo avere tutto l'in-

teresse di riconoscere titoli rilasciati da altri paesi con i quali non abbiamo trattati e quindi non si possono porre problemi di reciprocità. Sottolineo ancora: ci autolimitiamo introducendo il discorso della reciprocità del titolo; tra l'altro non credo che una materia di questo tipo possa essere vincolata a dei trattati da stipulare o già stipulati. Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo socialista a questo emendamento.

**M A S U L L O .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **M A S U L L O .** Vorrei cogliere l'occasione di questa dichiarazione di voto, che sarà la dichiarazione dell'astensione del nostro Gruppo su questo punto, per sottolineare come l'esigenza di eliminare il criterio della reciprocità sia da noi profondamente sentita, come da parte dei colleghi del Gruppo comunista, da parte dei colleghi del Gruppo socialista o di altri Gruppi. Soltanto, mi sembra assolutamente fuori di luogo la soppressione dell'espressione in questo punto *b*) visto che si tratta di « stipulare accordi per »; ora, io non capisco cosa significhi « stipulare accordi per » togliendo il criterio della reciprocità. Semmai va recuperato il principio. Ecco quindi soprattutto il senso della mia dichiarazione di voto: un appello ai colleghi dei vari Gruppi e al relatore affinché a nome della Commissione possa introdursi, eventualmente nel luogo acconcio, una norma che stabilisca questo potere anche delle università di riconoscere titoli indipendentemente dalla reciprocità. Ma al punto *b*) certamente non si può sopprimere la reciprocità per una ragione logica, visto che si tratta di stipulare accordi.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 5.2, fatto proprio dal senatore Maravalle, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla votazione per divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula.



I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 5 nel testo emendato.

U R B A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi diamo il voto favorevole a questo articolo che introduce alcuni elementi innovativi nella vita universitaria, sottolineando l'importanza della collaborazione internazionale.

Non possiamo tuttavia non cogliere l'occasione per richiamare il Governo su un aspetto sul quale in qualche modo siamo chiamati a riflettere in forza del punto e) dove si dice che tra i compiti delle università vi è quello di « agevolare, con opportuni accordi, . . . la possibilità per gli studenti appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute di frequentare gli studi presso università della propria madrelingua ».

Questa misura è indubbiamente valida. Tuttavia di fronte all'iniziativa legislativa del Parlamento di Vienna, di cui abbiamo avuto notizia, non senza il pieno appoggio e la sollecitazione del maggior partito della minoranza linguistica dell'Alto Adige, riteniamo di dover cogliere questa occasione, votando l'articolo sulla cooperazione internazionale, per richiedere al Governo di affrontare con più impegno e rapidità la grossa questione di una politica culturale e scolastica nella regione Trentino-Alto Adige che vada verso la collaborazione culturale tra i diversi gruppi etnici e non verso la loro separazione.

Basti questo accenno e questo suggerimento ad una questione di grande rilevanza sulla

quale può darsi che presto saremo chiamati a deliberare in occasione del dibattito per la istituzione di una università in quella regione. Da parte nostra, sia per l'università come per tutti gli altri tipi di scuola e per tutte le iniziative di carattere culturale, siamo per una linea di effettiva collaborazione ed integrazione tra i vari gruppi etnici che devono trovare il rispetto e il rafforzamento della loro identità proprio in questa collaborazione.

M I T T E R D O R F E R . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T T E R D O R F E R . Signor Presidente, ho apprezzato il fatto che in questo articolo 5 al punto e) si sia inserita la formula che prevede una collaborazione internazionale tra le università specificamente rivolta al sostegno delle esigenze delle minoranze linguistiche.

Sono grato al Governo ed al relatore che hanno voluto accogliere questa nostra richiesta.

So benissimo che la formula così come è congegnata non è che ci porti a grandissime cose; ma penso che sia una dichiarazione di intento, una dichiarazione di principio che sia valida a superare certe remore di carattere nazionalistico che fino a non molti anni fa si potevano notare nei confronti delle minoranze linguistiche che hanno il bisogno, che sentono la necessità di poter formare il loro spirito e la loro professionalità nella propria lingua materna.

Già in passato è stato accolto questo principio quando in materia di presalario abbiamo deciso che spettava anche agli studenti appartenenti a minoranze linguistiche, qualora essi studiassero presso università della loro madrelingua. Con questa lettera e) noi continuiamo tale indirizzo, che mi sembra molto importante, anzi in un certo senso qualificante anche per il nuovo tipo di rapporto che vogliamo instaurare con altri Stati superando frontiere psicologiche e geografiche.

È in questo spirito che voterò a favore dell'articolo 5.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, desidero solo assicurare i senatori Urbani e Mitterdorfer (ed apprezzo lo spirito delle loro dichiarazioni) che il Governo ha aderito con molta convinzione al testo della Commissione per ciò che riguarda la lettera e) dell'articolo 5 proprio nello spirito che qui è stato ricordato, appunto conforme agli accordi che hanno regolato i problemi delle minoranze in Alto Adige.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P I T T E L L A , *segretario*:

SPARANO. — *Al Ministro della sanità*. — Premesso:

che da oltre un decennio l'area metropolitana e la città di Napoli, vittime della più selvaggia speculazione edilizia, delle fogne che scoppiano, del degrado dei « bassi », dell'assenza di impianti di depurazione e della disoccupazione di alcune decine di migliaia di persone che vivono con le proprie famiglie al limite della sopravvivenza, detengono il tristissimo primato europeo della mortalità e morbilità infantile e delle malattie infettive (tifo, paratifo, epatite virale, ec-

cetera) pur disponendo di oltre il 60 per cento dei posti-letto ospedalieri di tutta la Campania ed impegnando ingenti risorse finanziarie nel settore della sanità;

che la stampa, la radio, la televisione e le autorità sanitarie da alcune settimane informano il Paese di 41 decessi di bambini verificatisi presso l'Ospedale Santobono dal febbraio 1978 al 23 gennaio 1979 e che tale cifra sembra tenda purtroppo ad aumentare;

che sarebbe, stando alle confuse informazioni date, causa di tali decessi anche un *virus* sconosciuto,

si chiede di sapere:

a) quali iniziative in dieci mesi sono state prese per individuare, isolare ed eventualmente coltivare tale supposto *virus*, servendosi delle strutture sanitarie del nostro Paese nonché dell'eventuale collaborazione internazionale, al fine di predisporre tempestive ed adeguate misure terapeutiche e profilattiche straordinarie nei quartieri popolari della città e dell'area metropolitana, d'intesa con la Regione e il comune di Napoli, per arrestare e combattere la malattia e tranquillizzare le famiglie in grave, giustificata e comprensibile apprensione;

b) qual è lo stato attuativo degli interventi ordinari e straordinari per gli impianti fognari, di depurazione e di disinquinamento, di tutte le opere d'interesse igienico-sanitario progettate, finanziate, appaltate o da appaltare, quali quelle programmate, da progettare, da finanziare e da rifinanziare con risorse ordinarie e straordinarie, e se i finanziamenti per le opere in corso di attuazione sono sufficienti o da integrare;

c) se non si ritiene di coordinare le iniziative del Ministero della sanità con quelle del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero della marina mercantile per efficaci interventi igienico-sanitari affinché, nel quadro della politica di programmazione sanitaria ed in previsione del piano sanitario nazionale, siano, anche per la Campania, valutate e predisposte tutte le misure per una efficace politica di prevenzione.

(3 - 01229)

GIACALONE, MAFAI DE PASQUALE Simona, RINDONE, PERITORE, MACCARONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per fronteggiare la preoccupante ripresa di gravi atti di teppismo di chiara marca fascista verificatasi nel corso dell'ultima settimana a Messina.

Facendo seguito ad una catena di intimidazioni e aggressioni dinanzi alle scuole, si è tentato di dar fuoco alle sedi sindacali degli enti locali e dei postelegrafonici della CGIL, arrivando, con un criminoso crescendo, ad incendiare per due volte la porta di ingresso dell'abitazione dell'avvocato Giuseppe Cappuccio, difensore di parte civile nel processo contro quattro neofascisti, accusati di lesioni aggravate.

Quest'ultimo episodio, solo per il tempestivo intervento dei familiari del suddetto avvocato, non ha provocato una strage in tutto lo stabile che contiene dieci appartamenti. (3 - 01230)

GIACALONE, MAFAI DE PASQUALE Simona, RINDONE, PERITORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere precise notizie sui due attentati terroristici consumati nella notte del 19 gennaio 1979 a Palermo ai danni del carcere dei minorenni di via Principe di Palagonia e del negozio di abbigliamento « Luisa Spagnoli » di via Ruggero Settimo. (3 - 01231)

#### *Interrogazioni*

*con richiesta di risposta scritta*

DI NICOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui ai professori collocati a riposo anticipatamente, in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, non è consentito di essere nominati componenti di commissioni esaminatrici di esami di maturità, abilitazione e concorsi fino al compimento del 70° anno di età, come invece è stato accordato ai presidi pure in pensione.

Per sapere se non ritenga pertanto di colmare una grave lacuna, proponendo, in via di urgenza, apposito provvedimento legisla-

tivo, al fine di estendere ai professori, in pensione dal 1975 in poi, la medesima concessione accordata ai presidi in pensione in forza della sopracitata legge.

(4 - 02442)

CAZZATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere per quali motivi l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rifiuta categoricamente di applicare l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al personale ex militare delle Forze armate assunto in ferrovia in virtù della convenzione n. 1151 stipulata tra il Ministero della difesa e il Ministero dei trasporti il 18 marzo 1960.

Tale comportamento contrasta in maniera stridente con la decisione n. 71/B adottata a sezioni riunite della Corte dei conti il 31 gennaio 1977, nella quale si riconosce agli ex militari il diritto di vedersi applicate le norme contenute nell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

L'interpretazione dell'articolo 26 della legge sopra citata non può essere oggetto di contestazioni da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, quando risulta che le altre amministrazioni statali, come il Tesoro, la Pubblica istruzione, la Difesa, i Beni culturali, le Finanze e la Motorizzazione hanno applicato ai loro dipendenti ex militari l'articolo 26 della legge n. 775 del 28 ottobre 1970, a seguito della innanzi ricordata decisione assunta dalla Corte dei conti.

Ciò premesso, l'interrogante chiede al Ministro di sapere se non ritenga di intervenire con carattere di urgenza onde definire la questione, oggetto di forte malcontento dei lavoratori interessati, evitare di acuire conflitti sindacali e che si aprano controversie di carattere giudiziario fra i lavoratori lesi nei propri diritti ed un settore della pubblica amministrazione quale è quello delle Ferrovie dello Stato.

(4 - 02443)

LI VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — L'Amministrazione comunale di Ravenna, nella sua ampia e lodevole opera di partecipazione agli accertamenti IRPEF per una seria lotta all'evasione, si è rivolta, citando

l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 500, all'Ufficio IVA di Ravenna chiedendogli di fornire informazioni, su precise richieste, circa le dichiarazioni dei contribuenti ai fini dell'IVA. L'Ufficio ha risposto che ciò non è possibile, riferendosi al precitato articolo solo all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Pare all'interrogante che, almeno in linea di logica e stante la pacifica constatazione che i dati IVA sono spesso indispensabili per far emergere evasioni all'imposizione diretta, sarebbe opportuno che il Ministero desse agli Uffici periferici precise direttive in questo senso e, se fossero indispensabili adeguamenti legislativi, assumesse le opportune iniziative.

(4 - 02444)

**Ordine del giorno  
per la seduta di mercoledì 24 gennaio 1979**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Disegni di legge riguardanti l'amministrazione degli affari esteri e ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*).

II. Discussione dei disegni di legge:

Istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali (461).

MANCINO ed altri. — Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari (659).

DE MATTEIS e CARNESELLA. — Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa (734).

VENANZI ed altri. — Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato (869).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

NENCIONI. — Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (18).

SIGNORI. — Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria (114).

CARRARO. — Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera (313).

BERNARDINI ed altri. — Misure per la riforma dell'Università (486).

TANGA ed altri. — Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità (490).

ANDÒ ed altri. — Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine (648).

CIPELLINI ed altri. — Riforma dell'ordinamento universitario (649).

BARBARO ed altri. — Nuova disciplina delle strutture del personale universitario (653).

Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica (663).

ARIOSTO ed altri. — Riforma dell'ordinamento universitario (686).

BARBI ed altri. — Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale (735).

CROLLALANZA ed altri. — Riordinamento delle strutture universitarie (810).

BALEO e BETTIZA. — Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (1043).

BASADONNA e NENCIONI. — Istituzione presso la facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica (1111).

*Disegni di legge riguardanti l'Amministrazione degli affari esteri:*

1. Partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse della Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) (1365).

2. Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari (1223) *(Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

*Accordi internazionali sottoposti a ratifica:*

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto (389-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di im-

ste sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977 (1336).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due Protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 (1406) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con Scambio di Note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977 (1425) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

5. Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sessione della Conferenza internazionale del Lavoro (1427) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 1976 nel corso della 61ª sessione della Conferenza internazionale del Lavoro (1428) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari